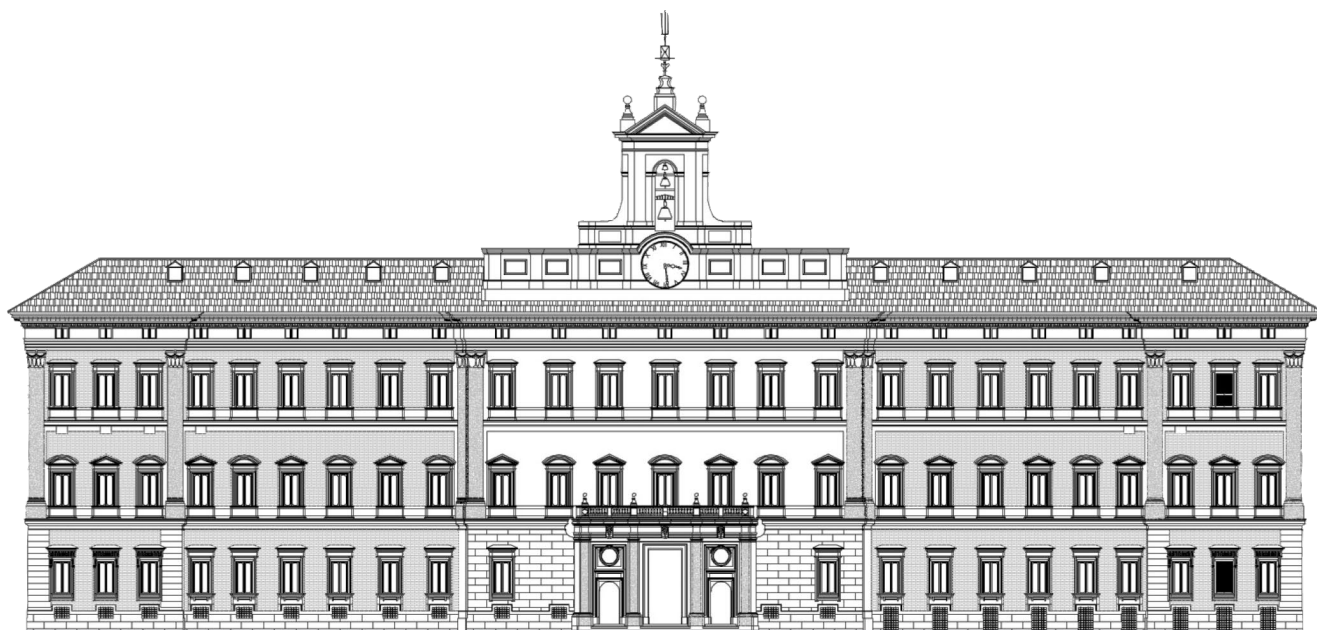




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



RAPPORTO SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

QUARTO TURNO DI PRESIDENZA

(Presidente On. Valentina BARZOTTI)

(9 maggio 2025 – 8 marzo 2026)

luglio 2026

RAPPORTO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Quarto turno di Presidenza
Presidente On. Valentina BARZOTTI

(9 maggio 2025 – 8 marzo 2026)

INDICE

PREMESSA	3
L'ATTIVITÀ DEL COMITATO	4
1.1. I parametri di valutazione e la struttura dei pareri	4
1.2. I pareri espressi.....	10
1.3. La qualità della legislazione alla luce del contenuto dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.....	13
APPENDICE	39
I PARERI RESI DAL COMITATO NEL TURNO DI PRESIDENZA (9 maggio 2025 – 8 marzo 2026).....	41

PREMESSA

Il presente rapporto sul quarto turno di presidenza del Comitato per la legislazione (9 maggio 2025 - 8 marzo 2026) fornisce elementi di sintesi sui pareri espressi nel periodo, al fine di individuare alcune linee di tendenza della produzione legislativa.

In appendice al rapporto sono forniti i testi dei pareri resi nel turno di presidenza (Appendice I)

Per i dati quantitativi sulla produzione legislativa si rinvia invece al tema dell'attività parlamentare: La produzione legislativa: cifre e caratteristiche presente sul portale della documentazione del sito della Camera dei deputati e costantemente aggiornato.

Il presente rapporto è stato chiuso il 10 luglio 2026.

L'ATTIVITÀ DEL COMITATO

1.1. I parametri di valutazione e la struttura dei pareri

Il Comitato esprime pareri “sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente” (art. 16-bis, comma 4 del regolamento della Camera).

Nel turno di presidenza, il Comitato, nell’esprimere i propri pareri, ha continuato a basarsi sui consueti parametri:

- la circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi normativi, adottata il 20 aprile 2001 dal Presidente della Camera, che costituisce un parametro per tutti i profili di interesse del Comitato: coordinamento con la normativa vigente; formulazione del testo; sistema delle fonti;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l’attività normativa del Governo e costituisce un parametro per quanto attiene al sistema delle fonti (articoli 14, 15, 17 e 17-bis in materia di decreti legislativi, decreti-legge, potere regolamentare del Governo e delegificazione, autorizzazione al Governo per la redazione di testi unici compilativi) e viene talora richiamata anche con riguardo al coordinamento con la legislazione vigente e alla chiarezza dei testi normativi (articolo 13-bis in materia di obbligo di abrogazione espressa);
- la legge 28 novembre 2005, n. 246 (articolo 14, commi 1-11) ed i relativi provvedimenti di attuazione (direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 settembre 2008 e regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169), che disciplinano le relazioni per l’analisi tecnico-normativa e per l’analisi di impatto della regolamentazione;
- la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa ai limiti alla decretazione d’urgenza, alla delegazione legislativa, al corretto utilizzo delle fonti normative e alla delegificazione (sul punto, si veda il box sottostante).

La giurisprudenza costituzionale di interesse per il Comitato

In merito alla **decretazione d'urgenza** assumono rilievo, in primo luogo, per il Comitato, le pronunce che hanno dichiarato l'**incostituzionalità di disposizioni inserite nei decreti-legge** nel corso dell'*iter* di conversione perché **estraneae al contenuto del decreto-legge medesimo**.¹

In particolare, la Corte ha segnalato che:

- l'omogeneità della disposizione deve essere valutata con riferimento alle **misure contenute** nel provvedimento dal punto di vista materiale e finalistico (sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, n. 247 del 2019, n. 245 del 2022, n. 113, n. 215 del 2023, n. 44 del 2025 e n. 23 del 2026);
- nel caso dei decreti-legge proroga termini è possibile individuare una **ratio unitaria trasversale** consistente nella necessità di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti da Governo e Parlamento (sentenza n. 22 del 2012 e n. 245 del 2022);
- non sono comunque individuabili come finalità unitaria **materie dai confini troppo ampi** o finalità, evocate dal preambolo o dal titolo, concettualmente anodine e non pertinenti nell'identificazione della *ratio* (sentenza n. 247 del 2019 e n. 245 del 2022);
- il carattere peculiare della legge di conversione comporta anche che il Governo – stabilendo il contenuto del decreto-legge – sia **nelle condizioni di circoscrivere**, sia pur indirettamente, i confini del potere di emendamento parlamentare; conseguentemente gli equilibri che la Carta fondamentale instaura tra Governo e Parlamento impongono di ribadire che la possibilità, per il Governo, di ricorrere al decreto-legge deve essere realmente limitata ai soli casi straordinari di necessità ed urgenza (sentenza n. 247 del 2019);

La Corte non si è invece fino ad oggi espressa su altri fenomeni oggetto di attenzione da parte del Comitato per la legislazione: il c.d. “monocameralismo alternato”,² il c.d. fenomeno della “confluenza”³ ovvero il compattamento dei testi in articoli di grandi dimensioni (c.d. “maxiemendamenti”)⁴

¹ Accanto a queste sentenze che intervengono su disposizioni introdotte nel corso del procedimento di conversione richiedendo che esse siano assimilabili al contenuto originario del decreto-legge per materia o per finalità, va ricordata anche la giurisprudenza costituzionale che, a partire dalla sentenza n. 171 del 2007 (e successivamente con la sentenze n. 128 del 2008 e 146 del 2024), hanno censurato norme originarie contenute in un decreto-legge connotate da una “evidente estraneità rispetto alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del decreto-legge”, considerando tale estraneità un indice sintomatico della manifesta carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità ed urgenza.

² Con “monocameralismo alternato” si intende l'esame e la modifica di un progetto di legge da parte di una sola Camera, con l'altra che si limita all'approvazione del testo elaborato senza apportare ulteriori modifiche.

³ Con “confluenza” di decreti-legge si intende l'accorpamento di più decreti-legge operata nella legge di conversione di uno solo di essi.

⁴ Per “maxiemendamenti” si intendono emendamenti sostitutivi di un intero testo, anche molto complesso ed inizialmente composto da numerosi articoli: i maxiemendamenti sono usualmente approvati con questione di fiducia. In realtà, alla Camera dei deputati non si ricorre all'approvazione con fiducia di maxiemendamenti e, quindi, più in generale alla presentazione di maxiemendamenti dal 2011. Successivamente per i decreti-legge la questione di fiducia è infatti sempre stata posta sul testo-A ovvero, a seguito di un rinvio in Commissione, sul testo A/R (non è necessario compattare il testo in un solo articolo perché la questione di fiducia è posta sull'articolo unico del disegno di legge di conversione). Per i provvedimenti diversi dai decreti-legge si è fatto talvolta ricorso (con frequenza ciò è avvenuto per la legge di bilancio) alla riformulazione del testo, in sede di coordinamento al termine dell'esame in sede referente, in un solo articolo (per la legge di bilancio si riformula in un solo articolo la prima sezione, quella corrispondente alla precedente legge di stabilità); su tale testo

Con riferimento al fenomeno del **monocameralismo alternato** il Comitato per la legislazione ha però talvolta richiamato nei suoi pareri l'ordinanza n. 60 del 2020 della Corte. In quest'ultima è stato dichiarato inammissibile un conflitto di attribuzione sollevato da singoli parlamentari in ordine all'*iter* di approvazione della legge di bilancio per il 2020. L'ordinanza ha dichiarato inammissibile il ricorso, similmente a quanto fatto nell'ordinanza n. 17 del 2019, nel caso concreto, ritenendo però che in linea generale potrebbero in futuro essere considerati ammissibili conflitti di attribuzione sollevati da singoli parlamentari quando si prefigurasse una palese violazione delle prerogative costituzionali degli stessi⁵. A questo proposito il Comitato, nella valutazione di alcuni decreti-legge trasmessi dal Senato alla Camera ad una settimana dal termine per la conversione in legge, ha segnalato l'esigenza di intervenire da parte di Legislatore e Governo per evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame.

Con riferimento al fenomeno della **confluenza** il Comitato ha richiamato nei propri pareri un *obiter dictum* della sentenza n. 58 del 2018, la quale ha affermato che tale tipologia di *iter* ha arrecato “pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento”. Analogamente, il Giudice Costituzionale con l'ordinanza n. 30 del 2024 ha definito (sempre in via occasionale ma con un'affermazione di indubbio valore per l'attività parlamentare) la «confluenza» tra decreti-legge «tortuosa» e «frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge». A tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, che pure da tempo sono riprese nei pareri del Comitato.

Con riferimento infine agli **articoli di grandi dimensioni**, c.d. “maxiemendamenti” si ricorda che la Corte ha evidenziato il rischio che, unitamente al mancato rispetto del requisito dell'omogeneità dei decreti-legge, il ricorso a “maxiemendamenti” e alla questione di fiducia possa prefigurare “detrimento delle ordinarie dinamiche del confronto parlamentare”, nonché un “procedimento legislativo alternativo a quello ordinario” (sentenza n. 245 del 2022). D'altra parte, in una pronuncia di poco successiva, con riferimento all'approvazione con questione di fiducia dell'articolo unico di un disegno di legge di conversione, la Corte aveva rilevato che tale procedura non è di per sé lesiva dell'articolo 72 della Costituzione e che l'esame e la votazione con tale modalità non significa che “le Camere non abbiano potuto decidere con piena

“ricompattato” poi in Assemblea viene posta la questione di fiducia. Al Senato si è continuato, fino alla riforma regolamentare del 2022, a porre la questione di fiducia su maxiemendamenti per i decreti-legge in quanto per tali provvedimenti in quel ramo del Parlamento non era, prima di tale riforma, prevista la predisposizione del testo-A.

⁵ Si segnala, altresì, che, con la recente ordinanza n. 178 del 2025, la Corte ha dichiarato inammissibile un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato da un singolo parlamentare, con il quale il ricorrente contestava la sostanziale trasposizione, operata dal Governo, del contenuto di un disegno di legge ordinario (A.C. 1660), già approvato dalla Camera e destinato all'esame dell'Assemblea del Senato, in un successivo decreto-legge, presentato in prima lettura alla Camera (d.l. n.48 del 2025, cd. “Decreto Sicurezza”). Seguendo un orientamento che appare ormai consolidato, l'inammissibilità è stata dichiarata in quanto “quando viene prospettata un'esautorazione del Parlamento dall'esercizio della funzione legislativa...legittimata a sollevare il conflitto è la Camera di appartenenza del singolo parlamentare e non quest'ultimo”.

cognizione di tutte le modificazioni apportate” (sentenza n. 6 del 2023, che richiama sul punto la sentenza n. 391 del 1995).

Per quanto concerne la **delega legislativa** merita in primo luogo richiamare la sentenza n. 237 del 2013: si tratta di una pronuncia che ha riconosciuto al Parlamento, nell’approvare la legge di conversione del decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, quali disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori con una disposizione di delega, fermo restando il limite legato al criterio di omogeneità all’oggetto e allo scopo. Ciononostante il Comitato ha ribadito nei suoi pareri le condizioni soppressive di norme di delega inserite nei disegni di legge di conversione, alla luce del carattere peculiare dell’*iter* di conversione (confermato dalle sentenze n. 247 del 2019, n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012) e del fatto che alla Camera, a differenza del Senato, proposte emendative volte ad inserire norme di delega in disegni di legge di conversione sono inammissibili (successivamente alla sentenza n. 237 del 2013, nella seduta della Commissione Affari costituzionali della Camera del 15 luglio 2014, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa, la Presidenza della Commissione dichiarò inammissibile l’articolo aggiuntivo Dis 1.01 volto a inserire una delega legislativa in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni nel disegno di legge di conversione).

Inoltre, in materia di delega legislativa assume rilievo la giurisprudenza relativa ai principi e criteri direttivi di delega, in particolare facendo riferimento alla sentenza n. 158 del 1985 secondo cui "le direttive, i principi ed i criteri servono, da un verso, a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare. In particolare, la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato." (in materia si veda poi, da ultimo, la sentenza n. 166 del 2023).

In materia di **delegificazione** assume rilievo la sentenza n. 138 del 2023 che, sia pure con riferimento ad una norma di delegificazione prevista da un ordinamento regionale, ha enucleato alcuni principi valevoli anche per la procedura prevista dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

In particolare, la Corte ha in primo luogo affermato che “le norme generali regolatrici della materia hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa più stringente rispetto ai principi e criteri direttivi” di cui all’art. 76 Cost. Inoltre, la Corte ha segnalato che tali norme devono avere un raggio di azione tale “da costituire le scelte fondanti l’assetto normativo dell’oggetto della delegificazione, sul quale il regolamento si innesta non per completare o integrare queste ultime, ma per svilupparle ulteriormente. Si tratta di un requisito da assumere con un certo grado di flessibilità, che in relazione alla materia delegificata riguarda oggetti che si prestano ad una regolamentazione legislativa meno analitica, per la loro natura organizzativa, tecnica o procedimentale (sentenza n. 278 del 2010).”

La Corte ha inoltre sottolineato come “in questa prospettiva, non può escludersi che anche norme di scopo, con le quali la legge di autorizzazione alla delegificazione aspira ad indirizzare il regolamento verso un obiettivo specifico, possano integrare le norme generali regolatrici. Infatti, selezionare la finalità da perseguire con la fonte secondaria può valere a tracciare i confini di quest’ultima, ogni qual volta, anche alla luce della materia trattata, tale finalità sia così specifica da offrirsi a parametro effettivo di valutazione della legalità del regolamento. Naturalmente, a tal fine resta necessario che l’obiettivo enunciato dal legislatore non abbia tratti di genericità tali da svuotarlo di ogni profilo prescrittivo, e quindi della precipua funzione non solo di orientare la potestà regolamentare, ma anche di costituire uno standard valutativo di essa delineato in autonomia dal legislatore della delegificazione.”

In riferimento al **corretto uso delle fonti normative**, il Comitato richiama, nei suoi pareri, la sentenza n. 116 del 2020, che ha affermato, in materia di “leggi-provvedimento”, che l’elevazione a livello legislativo di disciplina precedentemente riservata all’azione amministrativa non è di per sé contraria a Costituzione, invitando però al rispetto del ruolo ordinario del procedimento amministrativo come “luogo elettivo di composizione degli interessi”. Sempre secondo la Corte, tali leggi-provvedimento devono essere sottoposte a un “rigoroso scrutinio di legittimità [...] in relazione al loro specifico contenuto” e “sotto i profili della non arbitrarietà e non irragionevolezza del legislatore” (sentenze n. 116 del 2020 e n. 168 del 2020). Richiamata dal Comitato è anche la sentenza n. 116 del 2006, riguardante la censura di decreti ministeriali dei quali sia esplicitata la natura non regolamentare, decreti qualificati dalla Corte come “atti dall’indefinibile natura giuridica”. Infine, importante per il Comitato anche la sentenza n. 70 del 2020, che ha rilevato che al legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata”.

Per l’analisi delle più significative pronunce in cui la Corte costituzionale, ai fini della decisione della questione, ha richiamato il parere espresso dal Comitato per la legislazione si rinvia alla Tabella 7.

Oltre ai parametri legislativi e giurisprudenziali a sua disposizione, il Comitato presta attenzione ai seguenti fenomeni:

- stratificazione normativa e modifica di norme di recente approvazione;
- presenza di disposizioni transitorie, speciali o temporanee;
- presenza di disposizioni meramente descrittive, ricognitive o programmatiche.

I pareri in genere si compongono di:

- una **PREMESSA** in cui vengono presi in considerazione la struttura e lo stato dell’iter del provvedimento, la presenza o meno dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi di impatto della regolamentazione, il rispetto della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; per i decreti-legge nella premessa si individuano la ratio unitaria e la finalità del provvedimento; inoltre, al fine di valutare

il rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure dei decreti-legge di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, vengono indicate le disposizioni che necessitano di provvedimenti attuativi (distinti in DPR, DPCM, decreti ministeriali e provvedimenti di altra natura), quelle per la cui attuazione è necessario il coinvolgimento del sistema delle conferenze (conferenza Stato-regioni, Stato-città, unificata) e quelle la cui entrata in vigore è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea;

- eventuali **OSSERVAZIONI** e **CONDIZIONI** distinte in base ai seguenti profili: l'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, la chiarezza e la proprietà della formulazione, l'omogeneità e i limiti di contenuto (solo per i decreti-legge);
- eventuali **RACCOMANDAZIONI** al legislatore affinché utilizzi correttamente gli strumenti normativi a sua disposizione.

1.2. I pareri espressi

Nel quarto turno di presidenza il Comitato si è riunito in sede consultiva **31** volte, esprimendo **43** pareri su **42⁶** atti normativi, tutti rimessi al suo esame d'ufficio:

- **27** disegni di legge di conversione di decreti-legge, a norma dell'**articolo 96-bis, comma 1 del regolamento della Camera**;
- **15** progetti di legge contenenti disposizioni di delega, ovvero norme di delegificazione sottoposti all'esame del Comitato a norma dell'**articolo 16-bis, comma 6-bis, del regolamento della Camera**, dei quali:
 - **12** disegni di legge di iniziativa governativa: Modifiche delega fiscale (A.C. 2126), Intelligenza artificiale (A.C. 2384), Deleghe settore spettacolo (A.C. 2538), Semplificazione normativa (A.C. 2393), Delegazione europea 2025 (A.C. 2574), Carriera dirigenziale pubblica amministrazione (A.C. 2511), Semplificazione attività economiche (A.C. 2655), Legge annuale piccole e medie imprese (A.C. 2673), Attività della Croce Rossa italiana (A.C. 2429), Riforma ordinamento forense (A.C. 2629), Riordino polizia locale (A.C. 1716), Motorizzazione e circolazione stradale (A.C. 2713) e Riforma professione commercialista ed esperto contabile (A.C. 2628);
 - **3** proposte di legge di iniziativa parlamentare contenenti disposizioni di delega: Funzionamento SSN (A.C. 1298), Studenti ad alto potenziale (A.C. 2654) e Sostegno attività educative (A.C. 1311)

In **19** casi si è trattato di pareri espressi in “ultima lettura” cioè su provvedimenti sui quali non si è avuta un'ulteriore lettura da parte della Camera.

Dei **43** pareri, **12** sono stati espressi su provvedimenti che non hanno concluso il loro iter per diventare leggi alla data di conclusione del turno di presidenza⁷.

I **43** pareri espressi dal Comitato contengono complessivamente **9** condizioni, **128** osservazioni e **4** raccomandazioni, distribuite secondo quanto riportato dalla tabella seguente:

TAB. 1 – Rilievi nei pareri

AC	Forma atto	Materia	Osserv.	Condiz.	Raccom.	Note	data parere
1298	Pdl	Funzionamento SSN	7	-	-	Respinto	13/05/2025
2402	36/2025	Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza	-	-	-	Nessun rilievo	20/05/2025
2397	54/2025	Organizzazione esequie Pontefice	-	-	-	Nessun rilievo	28/05/2025

⁶ Sull'atto Camera 2488 (conversione DL n. 96/2025 in materia di Sport), il Comitato ha espresso due pareri.

⁷ Il turno di presidenza è terminato l'8 marzo 2026

AC	Forma atto	Materia	Osserv.	Condiz.	Raccom.	Note	data parere
2420	45/2025	Scuola (attuazione PNRR)	2	-	-	-	28/05/2025
2416	73/2025	Infrastrutture e trasporti	4	-	-	-	03/06/2025
2384	ddl Gov.	Modifiche delega fiscale	-	-	-	Nessun rilievo	11/06/2025
2448	55/2025	Acconti IRPEF 2025	-	-	-	Nessun rilievo	12/06/2025
2461	68/2025	Responsabilità erariale	-	-	-	Nessun rilievo	24/06/2025
2460	84/2025	Fisco	1	-	-	-	25/06/2025
2482	65/2025	Alluvioni e Campi Flegrei	3	-	-	-	01/07/2025
2488	96/2025	Sport	6	-	-	-	08/07/2025
2526	90/2025	Istruzione e ricerca	1	-	-	-	24/07/2025
2527	92/2025	Sostegni alla produzione	3	-	-	-	29/07/2025
2538	ddl Gov.	Deleghe settore spettacolo	-	-	-	Nessun rilievo	29/07/2025
2393	ddl Gov.	Semplificazione normativa	15	-	-	-	29/07/2025
2551	95/2025	Economia, imprese e altro	5	-	-	-	31/07/2025
2488-B	96/2025	Sport	-	-	-	Nessun rilievo	05/08/2025
2570	117/2025	Giustizia	1	-	-	-	10/09/2025
2586	110/2025	AGENAS	1	-	-	-	18/09/2025
2574	ddl Gov.	Delegazione europea 2025	4	1	-	-	24/09/2025
2623	116/2025	Terra dei fuochi	2	-	-	-	30/09/2025
2643	146/2025	Immigrazione (flussi)	-	-	-	Nessun rilievo	15/10/2025
2642	145/2025	ARERA	-	-	-	Nessun rilievo	15/10/2025
2662	127/2025	Esami di Stato e avvio anno scolastico	1	-	-	-	22/10/2025
2511	ddl Gov.	Carriera dirigenziale pubblica amministrazione	7	-	-	-	22/10/2025
2678	156/2025	Economia	4	-	1	-	05/11/2025
2655	ddl Gov.	Semplificazione attività economiche	8	1	-	-	12/11/2025

AC	Forma atto	Materia	Osserv.	Condiz.	Raccom.	Note	data parere
2654	Pdl	Studenti con alto potenziale cognitivo	1	1	-	-	19/11/2025
2673	ddl Gov.	Legge annuale piccole e medie imprese	11	1	-	-	25/11/2025
2429	ddl Gov.	Attività della Croce Rossa italiana	6	1	-	-	02/12/2025
2629	ddl Gov.	Riforma ordinamento forense	3	1	-	-	10/12/2025
1716	ddl Gov.	Riordino polizia locale	5	-	-	-	10/12/2025
1311	Pdl	Sostegno attività educative	1	-	-	-	10/12/2025
2736	159/2025	Sicurezza sul lavoro	5	-	1	-	16/12/2025
2758	175/2025	Transizione 5.0 e rinnovabili	5	-	-	-	13/01/2026
2713	ddl Gov.	Motorizzazione e circolazione stradale	2	1	-	-	13/01/2026
2761	180/2025	Continuità ex ILVA	1	-	-	-	14/01/2026
2751	196/2025	Consultazioni elettorali e referendarie	-	-	-	Nessun rilievo	20/01/2026
2753	200/2025	Proroga termini	3	2	1	-	20/01/2026
2754	201/2025	Ucraina	-	-	-	Nessun rilievo	20/01/2026
2807	19/2026	Attuazione PNRR 4	6	-	1	-	03/03/2026
2809	21/2026	Costo forniture energia, imprese e infrastrutture	1	-	-	-	03/03/2026
2628	ddl Gov.	Riforma professione commercialista ed esperto contabile	3	-	-	-	03/03/2026

1.3. La qualità della legislazione alla luce del contenuto dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva

La tabella 2 del presente Rapporto offre il dato complessivo di recepimento dei pareri del Comitato nel quarto turno di presidenza: l'11,1% delle condizioni e il 12,5% delle osservazioni risulta recepito; sul tasso di recepimento influisce peraltro la circostanza che per una percentuale del 44,2% i pareri resi dal Comitato hanno riguardato provvedimenti per i quali la lettura della Camera è stata quella finale, senza ulteriori passaggi parlamentari. Quando dunque si considerino i pareri resi al netto di quelli resi sui provvedimenti in seconda lettura o che non abbiano avuto ulteriori letture, alla Camera, il tasso di recepimento delle condizioni sale al 12,5% e quello delle osservazioni al 18,4%.

Le restanti tabelle sono così organizzate:

- nelle tabelle 3 e 4 è presente una sintesi delle condizioni e delle raccomandazioni contenute nei pareri;
- nella tabella 5 sono indicati i decreti-legge “confluiti” in altri decreti-legge nel corso della XIX legislatura;
- la tabella 6 offre una ricostruzione più dettagliata dei rilievi formulati dal Comitato sui decreti-legge;
- infine, nella tabella 7 sono riportate le più significative pronunce della Corte costituzionale che, ai fini della decisione della questione, richiamano i pareri espressi dal Comitato per la legislazione.

Occorre soffermarsi, in via preliminare, sui pareri espressi dal Comitato per la legislazione sui decreti-legge.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza ha infatti confermato la tendenza, già consolidatasi nel corso dei passati turni di presidenza, del “monocameralismo alternato”; tuttavia, diversamente da quanto avvenuto nei turni precedenti, in cui nessun decreto ha formato oggetto di una terza lettura parlamentare, nel turno in esame un solo decreto-legge – il n. 96 del 2025 (A.C. 2488) – è stato sottoposto ad una terza lettura. Successivamente alla conclusione del turno di presidenza in esame, alla data di chiusura del presente rapporto, solamente un altro decreto-legge ha conosciuto una terza lettura, il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 (A.C. 2962).

Nel quarto turno di presidenza, la confluenza fra decreti-legge in corso di conversione non si è mai verificata, circostanza che merita di essere valutata favorevolmente perché in linea con un più razionale e trasparente svolgimento del procedimento legislativo; essa si era invece registrata in ben cinque occasioni nel turno precedente, in due casi nel secondo turno e in quattro nel primo turno di presidenza. Successivamente alla conclusione del turno di presidenza in esame, alla data di chiusura del presente rapporto, si sono verificati due casi di confluenza fra decreti-legge: si fa riferimento, in particolare, al decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (A.C. 2935), in cui risulta confluito il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (A.S. 1865), e al decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, in cui risulta confluito il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 (A.S. 1912).

Merita, inoltre, specifica menzione la crescente ricorrenza di finalità di assai ampia portata poste a fondamento dei decreti-legge, tali da rendere problematica l'esatta delimitazione del relativo perimetro normativo, indispensabile ai fini della valutazione di ammissibilità degli emendamenti. Si tratta di un rilievo analogo a quello già formulato con riferimento al precedente turno di presidenza e che trova conferma anche nel presente rapporto.

Si segnalano, in tal senso:

- decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, volto a perseguire 7 distinte finalità, sorrette dalla ratio unitaria e trasversale di intervenire nel settore delle infrastrutture e dei trasporti;
- il decreto-legge n. 95 del 2025, volto a perseguire 3 differenti e ben distinte macro-finalità (che peraltro coinvolgevano la competenza di altrettanti Ministri), fra cui segnala quella di “prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali”, finalità dal perimetro particolarmente ampio e indefinito;
- il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, volto a perseguire 9 distinte finalità in materia di giustizia;
- il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, che alla finalità prevalente e trasversale di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi, affiancava quella di “adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni”, in modo analogo rispetto al precedente decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, anch'esso in materia di proroghe di termini normativi;

In proposito, assumono indubbia rilevanza, ai fini dell'attività del Comitato, le coordinate interpretative offerte dalla giurisprudenza costituzionale, più volte richiamata nei pareri del medesimo Comitato. Va ricordato, infatti, che già con la sentenza n. 247 del 2019 la Corte costituzionale aveva espresso perplessità in ordine al ricorso alla “materia finanziaria” quale ratio unitaria idonea a ricondurre a unità le disposizioni di un decreto-legge, rilevando come essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari”. Sul medesimo versante si segnala altresì la sentenza n. 245 del 2022, nella quale la Corte ha affermato che “la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge”.

Al tempo stesso si conferma, in linea con il tendenziale andamento della legislatura, il crescente ricorso allo strumento della delega legislativa: dei 43 pareri resi, 15 vertono infatti su leggi di delega (nel precedente turno invece erano 12). Si tratta di un dato che il Comitato accoglie con favore, non ponendo tale strumento problemi legati al carattere frammentario della normazione, problema fortemente avvertito, invece, con riguardo al frequente ricorso alla decretazione d'urgenza.

D'altra parte, su questo punto, occorre segnalare la frequente sovrapposizione di principi e criteri direttivi con oggetti di delega, diversamente da quanto sancito dal paragrafo 1, lettera d), della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive invece di distinguerli. Dei 15 pareri resi su leggi di delega, infatti, ben 7 recano osservazioni relative all'impropria sovrapposizione di principi e criteri direttivi con oggetti di delega.

Venendo alla disamina dei casi più significativi merita particolare menzione il parere espresso nella seduta dell'8 luglio 2025 sul decreto-legge n. 30 giugno 2025, n. 96 (A.C. 2488), in materia di organizzazione e svolgimento di grandi eventi sportivi.

In quell'occasione, il Comitato aveva anzitutto osservato, ai fini di una migliore e più efficace formulazione del testo, che il paragrafo 4, lettera p), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi raccomanda di utilizzare il termine "di concerto", anziché "di intesa", quando il procedimento sia volto a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti al medesimo ente, come nel caso in esame dei Ministri, invitando quindi la Commissione ad adeguarsi a tale indicazione. Nel medesimo parere, inoltre, il Comitato aveva invitato la Commissione, per ragioni di maggiore semplicità e scorrevolezza del testo, a fare diretto riferimento al codice penale, anziché al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, vale a dire al provvedimento con cui il codice è stato approvato. Infine, in conformità ai precedenti pareri, il Comitato aveva segnalato l'opportunità di circoscrivere più puntualmente il potere del Commissario straordinario previsto dall'articolo 5 del provvedimento, salvaguardando al contempo la necessaria autonomia che deve comunque caratterizzare tali figure. Tutti questi rilievi sono stati recepiti dalla VII Commissione; con specifico riguardo all'osservazione relativa al Commissario straordinario, è stato infatti precisato che i relativi poteri non possono essere esercitati in deroga alla normativa vigente in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia.

Un ulteriore significativo caso di recepimento è rappresentato dal parere reso nella seduta del 13 gennaio 2026 sull'A.C. 2713, recante la proroga del termine per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale. In tale occasione, il Comitato ha formulato una condizione con riferimento al procedimento di adozione degli allegati all'emanando decreto legislativo. Il testo originario prevedeva, infatti, che tali allegati, inizialmente adottati secondo le medesime procedure stabilite per i decreti legislativi, potessero essere successivamente abrogati e sostituiti con regolamenti. Sul punto, il Comitato per la legislazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia di rispetto della gerarchia delle fonti, ha posto una condizione volta a superare tale criticità, prospettando, ad esempio, una soluzione analoga a quella prevista sia per i regolamenti di delegificazione sia per la disciplina degli allegati di cui all'articolo 226-bis del codice dei contratti pubblici: ossia che l'effetto abrogativo fosse disposto dalla legge, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti destinati a sostituire gli allegati medesimi. Tali rilievi sono stati accolti dalla relatrice del provvedimento che, rilevato il non corretto utilizzo delle fonti del diritto, in sostanziale recepimento delle criticità evidenziate dal Comitato, ha proposto la soppressione delle relative parti del testo.

Nel corso del quarto turno di presidenza, inoltre, in due occasioni è stato fatto ricorso allo strumento dell'opinione dissenziente; nel precedente turno, invece tale evenienza non si era mai verificata.

Quanto al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa, approvato dal Comitato nella seduta del 24 settembre 2025, esso assume particolare rilievo in quanto sistematizza, sulla base delle audizioni svolte, un

insieme di criticità che continuano a caratterizzare in misura significativa la produzione normativa. Le audizioni hanno infatti evidenziato la persistenza, e per taluni aspetti l'acuirsi, di molteplici profili problematici, tra i quali la frammentarietà e l'incoerenza dei testi normativi, la loro scarsa effettività, l'instabilità nel tempo, l'oscurità sul piano lessicale e, più in generale, l'alterazione del sistema delle fonti. Si tratta di rilievi che investono non soltanto la qualità formale della legislazione, ma anche la sua intelligibilità, la sua capacità di orientare in modo certo i destinatari e, in ultima analisi, il corretto svolgimento della funzione legislativa.

Muovendo da tale quadro, le conclusioni del documento individuano una pluralità di possibili linee di intervento.

Un primo ambito di particolare rilievo è rappresentato dal contenimento del ricorso alla decretazione d'urgenza. In questa prospettiva, nel corso dell'indagine sono emerse, anzitutto, alcune possibili soluzioni di rango costituzionale, quali la formalizzazione nella Costituzione dei limiti di contenuto del decreto-legge già previsti dalla legge n. 400 del 1988, la codificazione dei limiti all'eterogeneità e all'emendabilità dei decreti-legge elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, nonché la costituzionalizzazione di istituti, come il "voto a data certa", idonei a garantire tempi predefiniti per la deliberazione parlamentare sui disegni di legge di iniziativa governativa e, quindi, a ridurre indirettamente la necessità di fare ricorso allo strumento d'urgenza.

Accanto a tali ipotesi, il documento conclusivo richiama anche possibili interventi sul piano dei regolamenti parlamentari e della prassi. In particolare, è stata prospettata l'introduzione di una disciplina generale del "voto a data certa", già prevista per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica; una più puntuale attuazione dell'ipotesi di dichiarazione d'urgenza di cui all'articolo 72, secondo comma, della Costituzione per i disegni di legge di iniziativa governativa, anche in linea con quanto suggerito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 146 del 2024.

Con specifico riguardo ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il documento sottolinea inoltre l'importanza di fissare canoni più chiari in materia di attività emendativa, anche attraverso la codificazione uniforme, tra i due rami del Parlamento, degli orientamenti da seguire nella valutazione di ammissibilità delle proposte emendative da parte delle Presidenze di Camera e Senato e delle Presidenze di Commissione.

Le conclusioni dell'indagine si soffermano poi sulla necessità di recuperare la centralità del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa, anche con riferimento all'esercizio della delega legislativa da parte del Governo. In tale prospettiva, il documento richiama l'opportunità di rafforzare, anche a livello costituzionale, il ruolo parlamentare nei procedimenti di delegazione, ad esempio mediante la previsione dell'obbligo del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo, del suo eventuale carattere vincolante e di una più puntuale articolazione dei termini per l'esercizio della delega, anche con riguardo alle fasi correttive. Nella medesima ottica, viene altresì prospettata l'istituzione di una legge annuale di attuazione delle sentenze e

dei moniti della Corte costituzionale, quale ulteriore strumento volto a rafforzare la conformità della produzione normativa ai parametri costituzionali. Sempre nella prospettiva di una maggiore centralità delle Camere, il documento evidenzia poi l'esigenza di una disciplina più stringente del potere di emendamento del Governo e del relatore, che assicuri una maggiore omogeneità dei testi, tuteli il potere di subemendamento dei parlamentari e garantisca congrui termini temporali per il suo esercizio. A ciò si collega l'ulteriore proposta di fissare, in via regolamentare o di prassi, un termine ultimo per la presentazione di nuovi emendamenti o di proposte di riformulazione da parte del Governo e dei relatori, ferma restando la necessità di adeguate attività conoscitive per le modifiche di particolare rilievo.

Da ultimo, il documento conclusivo dedica particolare attenzione agli strumenti e ai soggetti istituzionalmente preposti al miglioramento della qualità della legislazione. Da un lato, esso sottolinea l'utilità di aggiornare le regole sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, valorizzando non solo i profili di qualità formale, ma anche quelli di qualità sostanziale della legislazione, nonché le indicazioni emerse nei pareri dei Comitati per la legislazione; in tale contesto, si prospetta altresì l'opportunità di affiancare alle prescrizioni esempi e formulari, nonché di promuovere specifiche iniziative formative per lo sviluppo di competenze specialistiche nella redazione e revisione dei testi normativi. Dall'altro lato, il documento richiama le diverse proposte avanzate nel corso delle audizioni per il potenziamento del ruolo dei Comitati per la legislazione, tra cui l'ipotesi della loro unificazione in un unico Comitato bicamerale, il rafforzamento del collegamento con la Commissione affari costituzionali e con le altre strutture parlamentari e governative, anche mediante protocolli di intesa, nonché il rilancio della Commissione bicamerale per la semplificazione quale possibile sede di raccordo tra i Comitati stessi. In questa medesima prospettiva si colloca anche l'ipotesi di introdurre in Costituzione una disposizione espressamente riferita alla qualità dei testi normativi, così da rafforzare, anche sul piano sistematico, il rilievo delle condizioni formulate nei pareri.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al [testo del documento conclusivo](#).

Anche sulla scia delle conclusioni formulate nell'indagine conoscitiva, nel corso del quarto turno di Presidenza del Comitato, l'Assemblea della Camera, nella seduta del 17 febbraio 2026, ha approvato un complesso di modifiche al Regolamento della Camera, destinate a entrare in vigore a partire dalla XX legislatura e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2026.

Si tratta di un passaggio di particolare rilievo anche per l'attività del Comitato, in quanto molte delle innovazioni approvate recepiscono proposte formulate congiuntamente dai Comitati per la legislazione di Camera e Senato all'esito dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa e confluite nel relativo documento conclusivo, con particolare riguardo al potenziamento del ruolo del Comitato stesso.

In tale quadro, assumono peculiare rilievo le modifiche apportate agli articoli 16-*bis*, 96-*bis* e 126-*quater* del Regolamento.

In particolare, il novellato articolo 16-*bis* prevede che il Comitato esprima il proprio parere anche in ordine alla valutazione di impatto del provvedimento, allineandosi così a quanto già previsto dal Regolamento del Senato, secondo una soluzione che era stata auspicata nel corso dell'indagine conoscitiva. Peraltro, questa nuova funzione del Comitato andrà ad affiancarsi alla possibilità, introdotta dall'articolo 22, per tutte le Commissioni permanenti di istituire al loro interno Comitati permanenti per la valutazione delle politiche pubbliche di loro competenza. Si tratta di un nuovo campo di azione, per il Comitato come per le altre Commissioni permanenti, che recepisce in ambito parlamentare il tema, di crescente attenzione, della valutazione delle politiche pubbliche. In questa direzione, peraltro, sembra muoversi anche la legge per la semplificazione e il miglioramento della qualità della normazione n. 167/2025, che istituisce la relazione di impatto generazionale (VIG) e la valutazione di impatto di genere della regolamentazione (VIGEN).

Il medesimo articolo 16-*bis* stabilisce, inoltre, che, qualora il parere del Comitato rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendano presentate come emendamenti presso la Commissione competente in sede referente; ove la Commissione non adegui il testo a tali condizioni, respingendo i relativi emendamenti, essa è tenuta a indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.

Il novellato articolo 96-*bis*, relativo alla conversione dei decreti-legge, attribuisce poi alla Commissione competente in sede referente la facoltà di richiedere al Comitato l'espressione di un secondo parere sul testo del disegno di legge di conversione e sul decreto-legge risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione, limitatamente alle modifiche introdotte dalla Commissione medesima che coinvolgano profili rientranti nelle competenze del Comitato: viene così recepito a livello regolamentare un principio già espresso nel parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 e, al tempo stesso, una delle indicazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

A sua volta, il novellato articolo 126-*quater*, concernente l'esame parlamentare degli strumenti di programmazione politica e legislativa delle istituzioni dell'Unione europea, precisa, con riguardo al Comitato per la legislazione, che esso esprime il proprio parere con riferimento alle parti specificamente dedicate all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa, codificando in tal modo una prassi già consolidata.

Tra le ulteriori modifiche approvate merita di essere richiamato anche il novellato articolo 69, relativo alla dichiarazione d'urgenza, che prevede la possibilità per il Governo di chiedere, contestualmente alla relativa dichiarazione, che la Camera deliberi sul progetto di legge entro un termine determinato, introducendo così nel Regolamento un meccanismo di "voto a data certa" ulteriore rispetto a quello già previsto per i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, innovazione prospettata nel documento conclusivo quale possibile alternativa al ricorso alla decretazione d'urgenza.

Da ultimo, si segnala infine la novella operata all'articolo 154 del Regolamento, che ha reso possibile il contingentamento dei decreti-legge rispetto ai quali il Governo non intende porre la questione di fiducia.

TAB. 2 – Recepimento dei pareri nel turno di presidenza

Recepimento dei rilievi espressi	
Condizioni formulate	9
Condizioni recepite	1
%	11,1
Osservazioni formulate	128
Osservazioni recepite	9
%	12,5

Non sono considerati i rilievi relativi ad atti per i quali non vi è stata nel periodo considerato una deliberazione finale del testo da parte della Commissione di merito e dell'Assemblea.

Nel caso di provvedimenti confluiti in ulteriori atti, il recepimento è stato valutato con riferimento al ddl di conversione in cui il provvedimento è confluito.

Quando si considerino, invece, i pareri resi al netto di quelli resi sui provvedimenti in seconda lettura o che non abbiano avuto ulteriori letture, il recepimento è il seguente:

Recepimento dei rilievi espressi	
Condizioni formulate	8
Condizioni recepite	1
%	12,5
Osservazioni formulate	76
Osservazioni recepite	7
%	18,4

TAB. 3 – Rilievi nei pareri – Le condizioni

Tipologia dei rilievi all'origine delle condizioni formulate	Atto Camera	Forma atto	Oggetto	Seduta
Profili problematici attinenti alla formulazione del testo, al coordinamento interno, alla correttezza dei riferimenti normativi	2574	ddl Gov.	Delegazione europea 2025	24/09/2025
Rapporti tra fonti normative principali e secondarie: modifica diretta e frammentaria con legge di fonte secondaria	2655	ddl Gov.	Semplificazione attività economiche	12/11/2025
Procedure di delega: previsione che le Commissioni parlamentari si esprimano in seconda lettura solo sulle osservazioni del Governo	2654	Pdl	Studenti con alto potenziale cognitivo	19/11/2025
Procedure di delega: termini non chiari per l'emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi	2673	ddl Gov.	Legge annuale piccole e medie imprese	25/11/2025
Procedure di delega: previsione che le Commissioni parlamentari si esprimano in seconda lettura solo sulle osservazioni del Governo	2429	ddl Gov.	Attività della Croce Rossa italiana	02/12/2025
Procedure di delega: termini non chiari per l'emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi	2629	ddl Gov.	Riforma ordinamento forense	10/12/2025
Rapporti tra fonti normative principali e secondarie: abrogazione, con regolamento, di fonti legislative	2713	ddl Gov.	Motorizzazione e circolazione stradale	13/01/2026
Proroga di termini legislativi il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni	2753	200/2025	Proroga termini	20/01/2026
Rapporti tra fonti normative principali e secondarie: modifica diretta e frammentaria con legge di fonte secondaria	2753	200/2025	Proroga termini	20/01/2026

TAB. 4 – Rilievi nei pareri – Le raccomandazioni**Sistema delle fonti normative**

Tipologia dei rilievi formulati	Raccomandazione	n. Atto	Forma atto	Materia	Seduta
Coerente utilizzo delle fonti normative	provveda il Legislatore ad avviare una riflessione, per i motivi esposti in premessa, sulla prassi di prorogare ex lege la vigenza di stati d'emergenza di rilievo nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018)."	2736	DL 159/2025	Sicurezza sul lavoro	16/12/2025

Omogeneità e limiti di contenuto dei decreti-legge

Tipologia dei rilievi formulati	Raccomandazione	n. Atto	Forma atto	Materia	Seduta
DL con contenuto disomogeneo con finalità distinte / Provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo	provveda il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità."	2753	DL 200/2025	Proroga termini	20/01/2026

Procedure parlamentari e rapporto tra Parlamento e Governo

Tipologia dei rilievi formulati	Raccomandazione	n. Atto	Forma atto	Materia	Seduta
Pubblicazione differita	abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di avviare una riflessione per individuare modalità idonee ad evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.»	2678	DL 156/2025	Economia	05/11/2025
Pubblicazione differita	abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di avviare una riflessione per individuare modalità idonee ad evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.”	2807	DL 19/2026	Attuazione PNRR 4	03/03/2026

TAB. 5 – La “confluenza” tra decreti-legge nella XIX legislatura

N.	DATA	TITOLO	NOTE	GOVERNI EMANANTI
153	20/10/2022	Fisco e carburanti	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 144/2022 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Draghi
179	23/11/2022	Carburanti e alluvione Marche	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 176/2022 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni
4	11/01/2023	Dispositivi medici	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 198/2022 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni
79	28/06/2023	Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 57/2023 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni
88	06/07/2023	Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatesi a far data dal 1° maggio 2023.	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 61/2023 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni
118	31/08/2023	Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico.	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 104/2023 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni
9	02/02/2024	Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 5/2024 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni
91	02/07/2024	Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 76/2024 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni

158	23/10/2024	Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 145/2024 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni
167	14/11/2024	Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 155/2024 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni
1	16/01/2025	Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 208/2025 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni
5	30/01/2025	Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 3/2025 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni
42	03/04/2026	Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese.	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 38/2026 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni
89	22/05/2026	Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali.	Abrogato dalla legge di conversione del DL n. 63/2026 , nel quale è confluito. La medesima legge ne ha fatti salvi gli effetti.	Meloni

TAB. 6 – Analisi dei decreti-legge esaminati

AC	Num.DL	Materia	Rich.Cost. e giurisprudenza Corte cost.	Rispetto L. 400: profili problematici - articoli oggetto di attenzione	Rispetto circolare su testi normativi: profili problematici	Data parere
2402	36/2025	Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza		articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.)		20/05/2025
2397	54/2025	Organizzazione esequie Pontefice				28/05/2025
2420	45/2025	Scuola (attuazione PNRR)	244/2016 ⁸ ; 149/2012 ⁷	articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.); articolo 17, comma 2, l. 400 del 1988 (deroga alla disciplina sui regolamenti governativi e ministeriali)	Lasso di tempo eccessivo tra deliberazione di un decreto-legge e sua pubblicazione in G.U.	28/05/2025

⁸ Individuazione da parte della Corte, per i decreti-legge, della categoria di “provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo, in cui le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo”.

AC	Num.DL	Materia	Rich.Cost. e giurisprudenza Corte cost.	Rispetto L. 400: profili problematici - articoli oggetto di attenzione	Rispetto circolare su testi normativi: profili problematici	Data parere
2416	73/2025	Infrastrutture e trasporti	247/2019 ⁹ ; 245/2022 ¹⁰ e 116/2020 ¹¹	articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.) articolo 11 della l. 400 del 1988 (Commissari straord.)		03/06/2025
2448	55/2025	Acconti IRPEF 2025				12/06/2025
2461	68/2025	Responsabilità erariale	132/2024 ¹²			24/06/2025
2460	84/2025	Fisco	245/2022 ⁹	articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.)	Formulazione non chiara del testo	25/06/2025

⁹ La Corte ha manifestato perplessità sul ricorso alla “materia finanziaria” quale finalità e *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari”.

¹⁰ La Corte ha ritenuto che la semplice evocazione della materia tributaria nell’epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all’emendabilità del decreto-legge.

¹¹ Esigenza di adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza di un intervento normativo diretto su materie naturalmente oggetto di procedimento amministrativo

¹² La Corte ha ritenuto costituzionalmente legittima la temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose, in ragione del carattere provvisorio della disciplina introdotta.

AC	Num.DL	Materia	Rich.Cost. e giurisprudenza Corte cost.	Rispetto L. 400: profili problematici - articoli oggetto di attenzione	Rispetto circolare su testi normativi: profili problematici	Data parere
2482	65/2025	Alluvioni e Campi Flegrei	70/2020 ¹³ 133/2020 ¹² ; 4/2024 ¹² ; 77/2024 ¹² ; Art. 25 Cost. ¹²	articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.)	Utilizzo del termine “intesa” anziché “concerto”	01/07/2025
2488	96/2025	Sport	245/2022 ⁹	articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.), articolo 11 della l. 400 del 1988 (Commissari straord.)	Lasso di tempo eccessivo tra deliberazione di un decreto-legge e sua pubblicazione in G.U.	08/07/2025
2526	90/2025	Istruzione e ricerca		articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.)	Formulazione non chiara del testo	24/07/2025
2527	92/2025	Sostegni alla produzione		articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.), articolo 11 della l. 400 del 1988 (Commissari straord.)	Lasso di tempo eccessivo tra deliberazione di un decreto-legge e sua pubblicazione in G.U. Formulazione non chiara del testo	29/07/2025

¹³ Esigenza di adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza di norme retroattive e di interpretazione autentica.

AC	Num.DL	Materia	Rich.Cost. e giurisprudenza Corte cost.	Rispetto L. 400: profili problematici - articoli oggetto di attenzione	Rispetto circolare su testi normativi: profili problematici	Data parere
2551	95/2025	Economia, imprese e altro	245/2022 ⁹ 73/2017 ¹²	articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.)	Lasso di tempo eccessivo tra deliberazione di un decreto-legge e sua pubblicazione in G.U.	31/07/2025
2488-B	96/2025	Sport				05/08/2025
2570	117/2025	Giustizia		articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.)	Formulazione non chiara del testo	10/09/2025
2586	110/2025	AGENAS		articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.), articolo 11 della l. 400 del 1988 (Commissari straord.)		18/09/2025
2623	116/2025	Terra dei fuochi		articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.)	Forme di abrogazione tacita o implicita	30/09/2025

AC	Num.DL	Materia	Rich.Cost. e giurisprudenza Corte cost.	Rispetto L. 400: profili problematici - articoli oggetto di attenzione	Rispetto circolare su testi normativi: profili problematici	Data parere
2643	146/2025	Immigrazione (flussi)		articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.)		15/10/2025
2642	145/2025	ARERA	208/1992 ¹⁴			15/10/2025
2662	127/2025	Esami di Stato e avvio anno scolastico		articolo 15 comma 3 della legge 400 del 1988 (immediata applic.)	Formulazione non chiara del testo; riferimenti interni generici	22/10/2025
2678	156/2025	Economia	247/2019 ⁸	articolo 15 comma 3 della legge 400 del 1988 (immediata applic.)	Lasso di tempo eccessivo tra deliberazione di un decreto-legge e sua pubblicazione in G.U.; Formulazione non chiara del testo; riferimenti imprecisi	05/11/2025

¹⁴ La Corte ha sancito l'ammissibilità dei regimi di *prorogatio* solo in via di eccezione e con una chiara delimitazione sia sul piano temporale sia sul piano degli atti adottabili durante il regime di *prorogatio*.

AC	Num.DL	Materia	Rich.Cost. e giurisprudenza Corte cost.	Rispetto L. 400: profili problematici - articoli oggetto di attenzione	Rispetto circolare su testi normativi: profili problematici	Data parere
2736	159/2025	Sicurezza sul lavoro		articolo 15, comma 3, della legge 400 del 1988 (immediata applic.), articolo 17, comma 2, l. 400 del 1988 (deroga alla disciplina sui regolamenti governativi e ministeriali)	Formulazione non chiara del testo; Proroga <i>ex lege</i> di stati d'emergenza in deroga a codice della protezione civile	16/12/2025
2758	175/2025	Transizione 5.0 e rinnovabili	247/2019 ⁸	articolo 15 comma 3 della legge 400 del 1988 (immediata applic.)	Formulazione non chiara del testo	13/01/2026
2761	180/2025	Continuità ex ILVA		articolo 15 comma 3 della legge 400 del 1988 (immediata applic.)	Formulazione non chiara del testo	14/01/2026
2751	196/2025	Consultazioni elettorali e referendarie				20/01/2026

AC	Num.DL	Materia	Rich.Cost. e giurisprudenza Corte cost.	Rispetto L. 400: profili problematici - articoli oggetto di attenzione	Rispetto circolare su testi normativi: profili problematici	Data parere
2753	200/2025	Proroga termini	22/2012 ¹⁵ 116/2020 ¹⁰	articolo 15, comma 3, della legge 400 (immediata applic.)	Formulazione non chiara del testo; Incidenza su fonti secondarie	20/01/2026
2754	201/2025	Ucraina				20/01/2026
2807	19/2026	Attuazione PNRR 4	244/2016 ⁷ 149/2020 ⁷ 73/2017 ¹³	articolo 15, comma 3, della legge 400 (immediata applic.)	Lasso di tempo eccessivo tra deliberazione di un decreto-legge e sua pubblicazione in G.U.	03/03/2026
2809	21/2026	Costo forniture energia, imprese e infrastrutture		articolo 15, comma 3, della legge 400 (immediata applic.)	Formulazione non chiara del testo	03/03/2026

¹⁵ Riconoscimento della *ratio* unitaria di provvedimenti di proroga termini che intervengono in distinti ambiti materiali

TAB. 7 – Pronunce della Corte costituzionale che richiamano il parere del Comitato per la legislazione ai fini della decisione della questione

Pronuncia	Oggetto	Sintesi
Sentenza n. 192/2024	Legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)	La Corte richiama l'osservazione con cui il Comitato, nel parere reso nella seduta del 23 aprile 2024, invitava la Commissione di merito ad approfondire il rispetto del sistema delle fonti del diritto, prevedendo la disposizione censurata la possibilità di modificare atti legislativi (i decreti legislativi in materia di LEP) ad opera di atti sub-legislativi (d.P.C.M.) diversi da regolamenti di delegificazione.

Pronuncia	Oggetto	Sintesi
Sentenza n. 186/2020	Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale)	La Corte richiama il parere del Comitato per la legislazione reso il 14 novembre 2018 in cui non è stata indicata come eterogenea rispetto al contenuto e alla finalità del decreto-legge la disposizione su cui la Corte è chiamata ad esprimersi; la non omogeneità della disposizione è infatti indice sintomatico dell'assenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza. Dunque, il fatto che il Comitato non abbia rilevato la non omogeneità della disposizione censurata costituisce per la Corte ulteriore conferma dell'attinenza della stessa alla materia trattata nel decreto-legge (novellante il decreto legislativo) e, perciò, della conseguente sussistenza dei presupposti costituzionali cui è subordinato il ricorso alla decretazione d'urgenza. Nel merito, la disposizione concerneva il divieto di iscrizione all'anagrafe per i richiedenti asilo.

Pronuncia	Oggetto	Sintesi
Sentenza n. 149/2020	Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili)	La Corte richiama il dossier parlamentare del Comitato per la legislazione in cui non è stata indicata come eterogenea rispetto al contenuto e alla finalità del decreto-legge la disposizione su cui la Corte è chiamata ad esprimersi; la non omogeneità della disposizione è infatti indice sintomatico dell'assenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza. Dunque, il fatto che il Comitato non abbia rilevato la non omogeneità della disposizione censurata costituisce per la Corte ulteriore conferma dell'attinenza della stessa alla materia trattata nel decreto-legge e, perciò, della conseguente sussistenza dei presupposti costituzionali cui è subordinato il ricorso alla decretazione d'urgenza. Nel merito, la disposizione consentiva l'attività di intermediazione del diritto d'autore, in precedenza riservata alla SIAE, anche agli altri organismi di gestione collettiva.

Pronuncia	Oggetto	Sintesi
Sentenza n. 115/2020	Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi)	La Corte richiama il parere del Comitato per la legislazione al fine di ricondurre la disposizione censurata all'ampia e complessiva finalità del decreto-legge, così respingendo le censure di asserita illegittimità costituzionale per eterogeneità fra disposizione inserita in sede di conversione e contenuto e finalità originarie del decreto-legge. Nel merito, la norma censurata disciplinava la riformulazione del piano di riequilibrio degli enti locali ex art. 1, comma 714, l. 28 dicembre 2015, n. 208.
Sentenza n. 247/2019	Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria)	La Corte richiama il parere del Comitato per la legislazione a conferma dell'estraneità della disposizione censurata, inserita in sede di conversione, rispetto al contenuto e alle finalità originarie del decreto-legge; nel parere, infatti, venivano espressi dubbi in ordine alla riconducibilità di tale norma alla materia trattata dal decreto. Nel merito, la disposizione censurata disciplinava un piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, inserita in un decreto concernente misure di carattere fiscale, stanziamenti di bilancio e integrazione salariale.

Pronuncia	Oggetto	Sintesi
Sentenza n. 276/2016	Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)	La Corte richiama il rilievo espresso nel parere del Comitato per la legislazione, secondo cui sia la sospensione quanto la decadenza fossero applicabili alle cariche elettive anche in caso di condanne non definitive, quale ulteriore argomento per escludere il lamentato vizio di eccesso di delega; secondo i giudici a quo, infatti, gli istituti evocati, secondo il disposto della legge di delega, avrebbero dovuto trovare applicazione solamente per le cariche non elettive.

Pronuncia	Oggetto	Sintesi
Sentenza n. 32/2014	Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)	La Corte richiama il parere espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 1° febbraio 2006 in cui la disposizione censurata viene indicata come eterogenea rispetto ai contenuti e alle finalità originarie del decreto-legge. Nel merito, le disposizioni censurate risultavano volte ad attuare una radicale e complessiva riforma del testo unico sugli stupefacenti ed erano state inserite, in sede di conversione, in un decreto-legge concernente la sicurezza e i finanziamenti per le Olimpiadi invernali, la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno e il recupero di tossicodipendenti recidivi.
Sentenza n. 237/2007	Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania)	La Corte cita il parere del Comitato per la legislazione al fine di ribadire che la disciplina recata dalle disposizioni censurate, ancorché inserita formalmente in un articolo del decreto-legge relativo all'emergenza rifiuti della regione Campania, deve ritenersi applicabile per tutte le situazioni di emergenza in qualunque Regione esse si manifestino.

APPENDICE

I PARERI RESI DAL COMITATO NEL TURNO DI PRESIDENZA (9 maggio 2025 – 8 marzo 2026)

1

13 MAGGIO 2025

Al Presidente della
XII Commissione

S E D E

OGGETTO: Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare (C. 1298).

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1298 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 4, comma 8, di una disposizione recante una delega legislativa;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 4, al comma 7, stabilisce che l'Anagrafe dei Fondi sanitari, istituita ai sensi del D. M. Salute 31 marzo 2008, sia pubblica ed integralmente consultabile da chiunque nel sito internet istituzionale del Ministero della salute; in proposito, considerato che il citato decreto 31 marzo 2008 è stato modificato dal decreto del 27 ottobre 2009 ad opera del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai fini di una più precisa formulazione della disposizione, potrebbe farsi riferimento anche a tali modifiche;

il medesimo articolo 4, al comma 8, reca una delega al Governo per il riordino dei benefici e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, “in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai predetti principi e criteri”; in proposito, considerato che, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 158/1985, “le direttive, i principi ed i criteri servono, da un verso, a circoscrivere il campo della delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare”, ai fini di una migliore chiarezza e precisione della disposizione, la sua formulazione potrebbe essere approfondita individuando in modo specifico ed espresso i singoli principi e criteri direttivi della delega in esame; al riguardo, ad ogni modo, si ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

l'articolo 7, al comma 1, lettera a), n. 3), capoverso comma 5-*bis*, nel disciplinare gli ambiti oggetto di valutazione da parte della commissione responsabile del conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, dispone che essa valuti il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale “in altri settori”, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; ai fini di una maggiore specificità del testo, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita precisando la natura degli “altri settori” cui la norma fa implicito riferimento;

due disposizioni indicano termini temporali che dovrebbero essere aggiornati; si fa riferimento, in particolare, all'articolo 9, comma 1, che prevede, “a decorrere dall'anno 2023”, un incremento dello 0,5 per cento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al potenziamento della ricerca sanitaria e dello sviluppo dei farmaci, e all'articolo 12 che, nel disciplinare la copertura degli oneri finanziari, prevede l'adozione di un DPCM “entro il 31 marzo 2024”;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 3, al comma 2, al fine di consentire alle Regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale, fino alla data di entrata in vigore del DPCM indicato al comma precedente, prevede una deroga per la determinazione dei valori di riferimento del fabbisogno del personale (finanziati nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato): si dispone, infatti, che i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo del d.l. n. 35/2019 siano incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente; ciò premesso, considerato che la deroga in esame non è formulata in termini di novella al citato articolo 11, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di chiarire se la percentuale di incremento del 30 per cento debba ritenersi o meno comprensiva dell'incremento percentuale del 10 per cento già previsto dalla normativa vigente;

L'articolo 4, al comma 9, definisce la procedura per l'adozione dei decreti legislativi di cui al precedente comma 8; tale disposizione, al quarto periodo, prevede che il secondo parere parlamentare – ossia il parere sui nuovi schemi di decreto corredati delle opportune osservazioni e integrazioni allorché il Governo non intenda conformarsi al primo parere parlamentare – è reso solo dalle commissioni parlamentari per materia, diversamente dal primo parere, che prevede, invece, che anche le commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari debbano pronunciarsi; la disposizione potrebbe pertanto essere approfondita consentendo anche a queste ultime di esprimere il proprio parere sui nuovi schemi di decreto trasmessi;

L'articolo 12, in tema di copertura finanziaria, al secondo periodo, prevede che, in caso di mancata adozione degli interventi disposti ai sensi del periodo precedente entro il 31 dicembre 2025, prevede che con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sia disposta “la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti”, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari agli importi indicati; posto che la disciplina delle aliquote di imposta e delle detrazioni e agevolazioni fiscali ha carattere primario, dalla formulazione della norma sembra dunque ricavarsi una sorta di “delegificazione”, diversa dal modello previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; sul punto appare quindi utile ricordare la recente sentenza 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale, seppur avendo riguardo alla figura di DPCM dal contenuto sostanzialmente normativo, ha censurato la previsione con cui si demandava ad un atto sub-legislativo diverso da un regolamento di delegificazione la possibilità di modificare atti primari normativi, in quanto integrante un meccanismo “intrinsecamente contraddittorio e

dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti”; la disposizione in esame potrebbe dunque essere approfondita tenendo conto di quanto chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 192 del 2024;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione:

- dell’articolo 4, comma 7, aggiornando il riferimento normativo al D.M. 31 marzo 2008 alle modifiche disposte dal menzionato decreto del 27 ottobre 2009, e comma 8, individuando in modo specifico ed espresso i singoli principi e criteri direttivi della delega ivi recata;
- dell’articolo 7, comma 1, lettera a), n. 3), capoverso comma 5-*bis*, precisando la natura degli “altri settori” cui la norma fa implicito riferimento;
- degli articoli 9, comma 1, e 12, aggiornandone i riferimenti temporali;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire:

- l’articolo 3, comma 2, chiarendo se la percentuale di incremento recata debba ritenersi o meno comprensiva dell’incremento percentuale del 10 per cento già previsto a normativa vigente;
- l’articolo 4, comma 9, quarto periodo, consentendo anche alle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, in sede di secondo parere, analogamente a quanto previsto per il primo parere reso sugli schemi di decreto trasmessi, di potersi esprimere anche sui nuovi schemi di decreto allorché il Governo non intenda conformarsi al primo parere parlamentare;
- l’articolo 12, alla luce della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale.

IL PRESIDENTE DEL
COMITATO

2

20 maggio 2025

All'Assemblea

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza” (C. 2402 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2402 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli per un totale di 3 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 4 articoli per un totale di 10 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla prevalente finalità di introdurre limitazioni nella trasmissione automatica della cittadinanza italiana a persone nate e residenti all'estero, condizionandola a chiari indici della sussistenza di vincoli effettivi con la Repubblica;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 10 commi, uno richiede l'adozione di un decreto ministeriale;

la dichiarazione di esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 aprile 2025;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare”.

IL PRESIDENTE DEL
COMITATO

3

28 MAGGIO 2025

Al Presidente della
I Commissione

SEDE

OGGETTO: “Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice.” (C. 2397 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2397 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 5 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di assicurare la funzionale organizzazione delle esequie del Santo Padre Francesco e della successiva cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice; peraltro, si rammenta che un ricorso alla decretazione d'urgenza non si ebbe per le esequie del 2005, posta la diversa configurazione ordinamentale, a quel tempo, della disciplina normativa dei “grandi eventi”; allora, infatti, l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001 rendeva applicabile alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rendesse necessaria la delibera dello stato di emergenza, il conferimento, al Capo del medesimo Dipartimento, del potere emergenziale d'ordinanza in deroga, di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile; tale disposizione è stata successivamente abrogata e, pertanto, è venuta meno la riconducibilità dei grandi eventi al perimetro di azione della protezione civile;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esclusione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2025;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare”.

-
-

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

4

28 maggio 2025

Al Presidente della
VII Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026” (C. 2420 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2420 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli per un totale di 22 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 26 articoli, per un totale di 51 commi; esso appare riconducibile a due generali esigenze: la prima relativa alla tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), esigenza che, testo originario del decreto, trova declinazione solo con riferimento alle scadenze del PNRR relative al settore scolastico; la seconda invece di intervenire nel settore scolastico, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 4 finalità: 1) assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026; 2) prevedere disposizioni in materia di parità scolastica; 3) garantire, per l'anno scolastico 2025/2026, il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie; 4) prevedere percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile; il provvedimento appare quindi qualificabile come "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo"; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 3, comma 2-bis (contributi ai comuni per investimenti infrastrutturali “piccole opere”), dell'articolo 4-bis (procedure sugli animali a fini scientifici o educativi) e dell'articolo 3-novies (in tema di abilitazione scientifica nazionale in ambito universitario);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 51 commi, 11 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 regolamento di delegificazione, 7 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 marzo 2025, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a dieci giorni di distanza, il 7 aprile 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 1, comma 1, relativo all'attuazione della riforma 1.1. della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, in tema di istituti tecnici, si inserisce in un contesto normativo peculiare, di cui si fornisce una breve ricostruzione: l'attuazione della riforma è stata avviata con l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale prevede il riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica, incidendo sul quadro vigente delineato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010; il regolamento attuativo della citata disposizione legislativa non è stato tuttavia ancora adottato; di esso, infatti, secondo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 91 del 7 agosto 2024, è stato approvato uno schema preliminare, che tuttavia non è stato trasmesso al Parlamento per il prescritto parere da parte delle Commissioni competenti; allo scadere del termine previsto dal PNRR per la sua adozione definitiva è entrato in vigore il decreto-legge n. 208 del 2024, il cui articolo 9, introducendo nel menzionato articolo 26 il nuovo comma 4-bis, ha disposto che per l'anno scolastico 2025/2026 il regolamento di riordino venisse sostituito da un decreto ministeriale, così derogando, seppur in modo implicito, all'articolo 17, comma 2, della l. n. 400/1988, come rilevato nel parere del Comitato per la legislazione reso nella seduta del 15 gennaio 2024 sul menzionato decreto-legge n. 208; tale decisione, come si evince dalla relazione illustrativa del citato decreto-legge n. 208, era dovuta al fatto che “non era stato possibile completare l'iter di emanazione del regolamento attuativo [...] entro il termine previsto del 31 dicembre 2024”; il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in esame è il decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024, il quale individua le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati dal comma 2 dell'articolo 26; così ricostruito il contesto normativo, l'articolo 1, comma 1, alle lettere a) e b), del provvedimento in esame interviene nuovamente sul decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, sopprimendo il riferimento ai due decreti ministeriali ancora mancanti per il completamento dell'attuazione della riforma e disponendo che, ai fini dell'attuazione del menzionato articolo 26, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente (c.d.

PECUP) di cui all'Allegato 2-bis e del curriculum dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter; ciò premesso, la peculiare genesi della disposizione in esame sembra confermare un profilo problematico più volte emerso nel corso delle audizioni dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa, ossia il cosiddetto fenomeno della "fuga dal regolamento", a causa del procedimento più complesso e meno rapido di adozione della fonte secondaria rispetto a quello che caratterizza altri strumenti secondari atipici ovvero la decretazione d'urgenza; per tale ragione, come emerge anche dal contesto normativo su cui interviene la disposizione in esame, al posto dei regolamenti tipizzati dalla legge vengono utilizzate altre fonti subordinate atipiche oppure nuovi decreti-legge;

L'articolo 1, al comma 2, demanda il riordino della disciplina degli istituti tecnici a un regolamento di delegificazione su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; in proposito, posto che l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamato dalla disposizione in esame, prevede che l'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare da parte del Governo in materie non coperte da riserva assoluta di legge è funzionalmente condizionata alla previa determinazione delle norme generali regolatrici della materia, potrebbe essere oggetto di approfondimento l'opportunità di individuare le norme regolatrici della materia che specifichino le modalità con le quali si provvederà al riordino degli istituti tecnici; si ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 del 2012 ha lasciato aperta a successive valutazioni della medesima Corte la questione della correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreti-legge;

L'articolo 3-octies, intervenendo sull'art. 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, dispone che le anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori di progetti di PNRR può essere autorizzata, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa destinate al finanziamento di ciascun intervento, a condizione che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50 per cento del costo dell'intervento; rilevato che l'attestazione dell'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e delle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR costituiscono condizioni già contemplate dal precedente comma dell'articolo novellato, la norma in esame potrebbe essere approfondita disponendo un più efficace coordinamento con la richiamata disposizione;

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

- l'articolo 1, comma 2, con riferimento all'individuazione delle norme regolatrici della materia;
- l'articolo 3-octies, disponendo un più efficace coordinamento con l'art. 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2024.”

■

■

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

5

3 GIUGNO 2025

Al Presidente della
VIII Commissione

Al Presidente della
IX Commissione

SEDE

OGGETTO: “Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.” (C. 2416 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2416 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 17 articoli per un totale di 26 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 7 distinte finalità: 1) garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Regione Siciliana e la Regione Calabria; 2) semplificare le procedure in materia di contratti pubblici; 3) adottare misure in materia di motorizzazione; 4) sostenere il settore dell'autotrasporto e intervenire nel quadro normativo del settore dell'autotrasporto; 5) semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, anche nell'ottica di favorire il potenziamento delle reti autostradali e di una maggiore efficienza dei rapporti concessori in essere; 6) realizzare dei progetti di investimento finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Piano nazionale per gli investimenti

complementari al PNRR (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea al fine di garantire il rispetto del relativo cronoprogramma, nonché alla messa in sicurezza delle stesse; 7) accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»; tali distinte finalità appaiono sorrette dalla *ratio* unitaria e trasversale di intervenire nel settore delle infrastrutture e dei trasporti; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla “materia finanziaria”, come *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari”; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che “la semplice evocazione della materia tributaria nell’epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all’emendabilità del decreto-legge”; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla *ratio* unitaria del decreto-legge in esame sopra individuata; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità a tale *ratio* dell’articolo 15, comma 2, che reca un’autorizzazione di spesa in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI in considerazione dello specifico rilievo rivestito dai due gran premi di Formula 1 organizzati in Italia;

con riferimento al requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che di 26 commi, 5 richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l’adozione di 1 regolamento, 2 decreti ministeriali, 2 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l’articolo 3, comma 1 definisce in via transitoria, fino al 30 giugno 2026, l’indice di affollamento degli edifici, rinviando alle modalità di calcolo individuate dall’allegato 1, e quindi il valore di tale indice (3,5) rilevante per l’attribuzione delle classi d’uso ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni; questo nelle more dell’adozione delle nuove norme tecniche per le costruzioni che, ai sensi dell’articolo 52 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto legislativo n. 380 del 2001, saranno adottate con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche; in proposito, la relazione illustrativa indica che alla base della norma vi è il parere dell’assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 37 del 27 settembre 2023; ciò premesso si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha rilevato che la scelta di conferire veste legislativa ad un atto di natura amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un

rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza; la Corte ha anche osservato che “se la materia, per la stessa conformazione che il legislatore le ha dato, si presenta con caratteristiche tali da enfatizzare il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo, ciò deve essere tenuto in conto nel vagliare sotto il profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”;

L'articolo 5, al comma 3, dispone l'aggiornamento, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, del decreto “adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 121/2021”, ossia, anche secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, del d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, per come modificato dal d.P.R. 1° dicembre 2023, n. 229; in proposito, si rappresenta che il menzionato articolo 1, comma 4, del decreto-legge 121/2021, analogamente al provvedimento in esame, dispone solamente l'obbligo di aggiornare il menzionato d.P.R. 474; ai fini di un migliore coordinamento normativo del testo, perciò, la disposizione potrebbe essere approfondita facendo direttamente riferimento al decreto da aggiornare, ossia il d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, anziché all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 121/2021, che prevede invece un obbligo, peraltro già adempiuto, di aggiornamento del medesimo atto;

L'articolo 6, al comma 1, prevede che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 04, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso si intende sostituito, in assenza della produzione e diffusione dell'indice da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali; posto che l'indice dei valori per il mercato all'ingrosso non è più diffuso dall'ISTAT dal 1° gennaio 1999, ai fini di una migliore chiarezza ordinamentale ed evitare stratificazioni normative, la disposizione in esame potrebbe essere riformulata in forma di novella del medesimo articolo 04;

L'articolo 15, al comma 1, lett. a), n. 2), capoverso comma 5-ter.2, prevede l'attribuzione all'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» delle funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi funzionali allo svolgimento dei Giochi individuati all'Allegato 1-ter al provvedimento in esame, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019; al riguardo, si fa presente che, essendo la qualifica di Commissario straordinario attribuita direttamente con legge, si tratta di una disposizione che opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che, invece, prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del

Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; si ricorda inoltre che il richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, prevede, al comma 3, che per l'esecuzione degli interventi di competenza, "i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (ora sostituito dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto"; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, in virtù della ratio sottesa alla disposizione, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 5 dicembre 2024 sul disegno di legge n. 2164 di conversione del decreto-legge n. 153 del 2024);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

- l'articolo 3, comma 1, con riferimento all'attribuzione di una veste legislativa ad un atto di natura amministrativa;
- l'articolo 5, comma 3, facendo direttamente riferimento al d.P.R. n. 474 del 2011;
- l'articolo 6, comma 1, riformulando la disposizione in forma di novella all'articolo 04 del decreto-legge n. 400 del 1993;
- l'articolo 15, comma 1, lett. a), n. 2), capoverso comma 5-ter.2, esplicitando la deroga all'articolo 11 della l. n. 400 del 1988 e circoscrivendo meglio i poteri dei Commissari straordinari."

IL PRESIDENTE DEL
COMITATO

6

11 GIUGNO 2025

Al Presidente della
VI Commissione

S E D E

OGGETTO: "Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale" (C. 2384 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del Regolamento)

Comunico che in data odierna il Comitato per la legislazione, da me presieduto, ha espresso il seguente parere:

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2384 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di un unico articolo, risulta volto a prorogare i termini entro cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, nonché i relativi decreti legislativi correttivi; esso interviene inoltre modificando ed integrando specifici principi di delega concernenti il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari; il provvedimento presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

in particolare, il termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi è individuato, dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), in termini certi (31 dicembre 2027, e cioè ventiquattro mesi dal termine generale per l'adozione dei decreti legislativi, il 31 dicembre 2025), anziché nel termine di ventiquattro mesi dall'adozione "dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi" previsto dalla legge n. 111 del 2023; in tal senso viene recepita una condizione contenuta nel parere reso su quel provvedimento (C. 1038) nella seduta del 31 maggio 2023; in quell'occasione, il Comitato aveva infatti rilevato che tale formulazione non appare idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

ritiene, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

7

12 giugno 2025

Al Presidente della
VI Commissione

S E D E

OGGETTO: «Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025» (C. 2448 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2448 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 5 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di dettare disposizioni in tema di determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l'anno 2025; al riguardo, la relazione illustrativa del provvedimento precisa che “con l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, limitatamente al periodo d'imposta 2024, sono state rimodulate le aliquote IRPEF riducendo a tre i relativi scaglioni di reddito nonché è stato innalzato il limite di reddito della *no tax area* previsto per i lavoratori dipendenti portandolo allo stesso livello di quello in vigore per i pensionati. Nello stesso articolo, al comma 4, è stato stabilito che, nella determinazione degli acconti IRPEF per i periodi d'imposta 2024 e 2025, non si dovesse tenere conto delle norme appena illustrate. Quest'ultima disposizione, in materia di acconti IRPEF, si rivela, tuttavia, incoerente relativamente agli acconti dovuti per l'anno 2025 considerando l'avvenuta stabilizzazione a regime delle misure in materia di aliquote IRPEF e di *no tax area* sopra menzionate, stabilizzazione operata con l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025). Pertanto, con l'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento si riduce al periodo d'imposta 2024 l'ambito temporale di applicazione dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 216/2023”;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2025;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare”.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

24 giugno 2025

Al Presidente della
I CommissioneAl Presidente della
II Commissione

S E D E

OGGETTO: «Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale» (C. 2461 Governo, approvato dal Senato).

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. C. 2461 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 2 commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di continuare ad applicare la disciplina di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

la relazione illustrativa ricorda che tale disposizione limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dolosamente voluta dal soggetto e che tale limitazione non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente;

per effetto del provvedimento, il termine di efficacia della predetta disposizione, già scaduto il 30 aprile 2025, è ora differito al 31 dicembre 2025 ed è disposta l'applicazione della relativa disciplina anche per i fatti commessi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del provvedimento;

si ricorda che l'efficacia della predetta disposizione, la cui applicazione era originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021, è stata già più volte oggetto di proroga (ad opera dell'articolo 51, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; dell'articolo 1, comma 12-*quiquies*, lettera *a*), del decreto-

legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; dell'articolo 8, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, da ultimo, dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15);

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 132 del 2024 ha respinto le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, nella parte in cui prevede per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose, ritenendo costituzionalmente legittima la disposizione, in ragione del carattere provvisorio della disciplina ivi dettata, legata all'esigenza di stimolare l'attività degli agenti pubblici per il rilancio dell'economia nazionale, dopo il periodo segnato dalla crisi epidemiologica e dalla prolungata chiusura delle attività produttive e- successivamente con riguardo alle proroghe- alla necessità di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); insieme, la Corte ha rivolto un monito al legislatore per sollecitare una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, finalizzata a "ristabilire una coerenza" tra la sua disciplina e le trasformazioni dell'amministrazione e del contesto in cui essa deve operare, in modo da rendere più equa la ripartizione del rischio di danno e così alleviando la "fatica dell'amministrare" senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità; anche il Comitato per la legislazione, nel parere reso sul disegno di legge C. 2245 di conversione del decreto-legge n. 202 del 2024, nella seduta del 18 febbraio 2025 ha invitato con un'osservazione ad approfondire la precedente proroga della misura, insieme ad altre nove disposizioni di proroga relative a regimi speciali introdotti durante l'emergenza pandemica e ad altre undici disposizioni di proroga il cui termine originario risultava scaduto da oltre un quinquennio; a tale proposito, si ricorda che è attualmente in corso di esame in sede referente al Senato il disegno di legge n. 1457 (già approvato dalla Camera dei deputati), il quale interviene a regime sulla richiamata disciplina in materia di azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare”.

II PRESIDENTE DEL COMITATO

9

25 giugno 2025

Al Presidente della
VI Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale” (C. 2460 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2460 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 16 articoli per un totale di 32 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 245 del 2022, ha affermato che “la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge”; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla finalità indicata nel provvedimento in esame;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 32 commi, uno richiede l'adozione di un atto attuativo (un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate); in un caso inoltre è richiesta l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 1, lettere g) e h), reca modifiche alla disciplina delle deducibilità, ai fini IRES (e, per effetto del rinvio di cui all'articolo 56, comma 1, del Testo unico sulle imposte sui redditi, TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986, anche ai fini IRPEF), delle spese di vitto, alloggio viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea; in particolare, la lettera g) interviene sull'articolo 95, comma 3-bis, TUIR, prevedendo l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili alle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti nel territorio dello Stato; la lettera h) introduce i nuovi commi 5-bis e 5-ter nell'art. 109 TUIR, che prevedono la deducibilità, subordinata alla tracciabilità, delle medesime spese sostenute dalle imprese per gli amministratori (comma 5-bis) ed estendono tale disciplina alle spese per prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi alle stesse condizioni previste dal comma 5-bis (comma 5-ter); la relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che la nuova formulazione di cui al comma 5-bis mira a garantire coerenza applicativa ed evitare dubbi interpretativi; tuttavia, si osserva che dai nuovi commi 5-bis e 5-ter non si evince se le spese in questione siano diverse da quelle già previste dall'art. 95, comma 3-bis;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoversi commi 5-bis e 5-ter al fine di chiarire se le spese oggetto di tali disposizioni siano diverse da quelle già previste dall'articolo 95, comma 3-bis.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

10

1° luglio 2025

Al Presidente della
VIII Commissione

S E D E

OGGETTO: «Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» (C. 2482 Governo, approvato al Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

Comunico che in data odierna il Comitato per la legislazione, da me presieduto, ha espresso il seguente parere:

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2482 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 16 articoli per un totale di 41 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 21 articoli, per un totale di 51 commi; esso appare riconducibile allo scopo generale di garantire e promuovere la sicurezza e la resilienza dei territori italiani interessati da eventi naturali estremi, scopo che il preambolo del provvedimento articola in 6 più specifiche finalità: 1) aggiornare, modificare e integrare il quadro regolatorio esistente relativo agli eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche; 2) assicurare la necessaria integrazione tra i processi di ricostruzione pubblica e privata da porre in essere per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024 sui territori della regione Emilia-Romagna; 3) avviare, con la massima urgenza, oltre alle richiamate misure di ricostruzione pubblica e privata, anche un programma di interventi urgenti da individuare, sulla base di una valutazione di priorità, finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; 4) definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei; 5) assicurare il reimpiego di risorse per lo sviluppo e la coesione, in relazione ad interventi di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; 6) assicurare l'effettivo impiego dei finanziamenti statali per verifiche di vulnerabilità sismica;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 51 commi, 14 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista

l'adozione di 2 DPCM, 2 decreti ministeriali e 10 provvedimenti di altra natura, concernenti in particolare, l'operato di Commissari straordinari; in un caso è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 11, al comma 2, prevede che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia definita la platea dei soggetti nei cui confronti opera la sospensione di alcuni termini tributari, contributivi e contrattuali; in proposito, tenuto anche conto che nell'ordinamento si rinvenivano pochi precedenti di decreti ministeriali emanati su proposta di Presidenti regionali, si ricorda che il paragrafo 4, lettera p) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine "intesa" nel caso di procedure fra soggetti appartenenti ad enti diversi;

l'articolo 14, al comma 3, prevede che agli oneri derivanti dall'incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel richiamato Fondo e derivanti dall'abrogazione disposta dal comma 2 dei commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2014 (n. 147 del 2013); in proposito, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita al fine di precisare le modalità con le quali le richiamate risorse, una volta versate all'entrata del bilancio dello Stato, siano poi destinate alla quota delle amministrazioni centrali del Fondo per lo sviluppo e la coesione e, in particolare, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per il ciclo di programmazione 2021-2027;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 10-*bis* incide sul profilo temporale dei procedimenti amministrativi pendenti al momento degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in cui siano coinvolti i soggetti residenti o domiciliati o aventi la sede legale od operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione, nei territori della regione Emilia-Romagna; per tali soggetti, il comma 1 prevede, infatti, fino al 30 settembre 2025, la riammissione nei termini, ordinatori o perentori, relativi a procedimenti amministrativi pendenti al sopraggiungere dei richiamati eventi alluvionali; la medesima disposizione, al comma 1, precisa che tale riammissione nei termini non si applica in alcuni casi:

1) per i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale e della protezione civile; 2) per i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di garantire la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 ed evitare il disimpegno di risorse dell'Unione europea; 3) i procedimenti, comunque denominati, finalizzati all'erogazione di risorse pubbliche; 4) tutte le fattispecie in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati; al riguardo, deve essere in primo luogo chiarita la natura sostanzialmente retroattiva della disposizione in esame, atteso che attraverso di essa si dispone la potenziale riapertura di procedimenti amministrativi definitivamente interrotti a causa del decorso di termini perentori; in proposito, si ricorda che la giurisprudenza costituzionale in materia, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, afferma che al legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata” (sentenza n. 70 del 2020, ma si vedano anche le sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024); peraltro, la disposizione in esame prevede che tale riammissione non trovi applicazione, oltre che nei primi tre casi sopra richiamati, anche “in tutte le fattispecie in cui dalla riapertura dei termini possa derivare un pregiudizio a soggetti pubblici o privati”; la formulazione di tale causa di esclusione appare suscettibile di essere ulteriormente approfondita atteso che la riapertura del procedimento potenzialmente già concluso sembra inevitabilmente entrare in conflitto – e, quindi, in potenziale pregiudizio – con l'affidamento che l'istante, il controinteressato ovvero l'amministrazione procedente o quella chiamata a cogestire l'istruttoria riponevano nell'esaurimento del rapporto derivante dal decorso del termine perentorio, in linea con il valore della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici, specialmente di quelli derivanti da atti di rilevanza pubblicistica; ciò chiarito, potrebbe altresì essere utile specificare la sorte del provvedimento nel frattempo formatosi a seguito del decorso del termine perentorio: non venendo in esame alcun parametro di legittimità sopravvenuto, ma determinandosi la mera regressione e riapertura del procedimento amministrativo potenzialmente già concluso per decorso del termine perentorio, sembra, comunque, che non si pongano problemi di eventuale invalidità, bensì di semplice inefficacia sopravvenuta del provvedimento (in termini simili rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-*bis*, l. 241/1990);

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 26 maggio 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 11, comma 2, alla luce del paragrafo 4, lettera p) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;
-
- dell'articolo 14, comma 3, al fine di chiarire le modalità con le quali gli importi rivenienti dalle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, ciclo di programmazione 2014-2020, una volta versati all'entrata del bilancio dello Stato, siano poi destinati alla quota destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per il ciclo di programmazione 2021-2027;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 10-bis, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata, nonché al fine di tracciare con maggiore precisione il perimetro di operatività della quarta causa di esclusione evidenziata in premessa e di specificare la sorte e il regime giuridico applicabile al provvedimento comunque formatosi a seguito del decorso del termine perentorio.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

11

8 luglio 2025

Al Presidente della
VII Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport” (C. 2488 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2488 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 17 articoli per un totale di 45 commi, appare prevalentemente riconducibile all'esigenza generale di assicurare l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, alcuni dei quali oggetto di un puntuale richiamo nel preambolo del provvedimento e altri, invece, direttamente disciplinati nel corpo del decreto; a tale esigenza, il preambolo del provvedimento in esame affianca anche due ulteriori finalità: 1) apportare modificazioni al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza sulle piste da sci, in vista della scadenza del termine del 30 giugno 2025 entro il quale le regioni e i gestori delle piste da sci sono tenute ad adeguare le proprie normative alle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo richiamato; 2) apportare modifiche all'articolo 13-*bis* del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, articolo relativo alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, in considerazione dell'imminente perfezionamento del relativo iter costitutivo, anche al fine di allineare la copertura economica all'anno 2025; inoltre, il titolo del decreto-legge in esame fa riferimento alla previsione di “disposizioni urgenti in materia di sport”, a cui appaiono riconducibili gli articoli 6, in materia di giustizia sportiva, 12, in tema di munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, 13, in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari, 14, in tema di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia, e 15, in tema di tutela penale degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive; in proposito, si ricorda quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che “la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge”, considerazione che potrebbe valere anche con riguardo al provvedimento in esame;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 45 commi, 4 richiedono l'adozione di DPCM;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 giugno 2025, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a dieci giorni di distanza, il 30 giugno 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 7, recante la disciplina degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», al comma 3, prevede che la cabina di regia responsabile degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio approvi le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, “coordinandosi” con Sport e salute S.p.A. e con il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei; atteso l'impiego di un'espressione non tecnica, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita precisando il tipo di coordinamento richiesto;

l'articolo 9, comma 1, istituisce un «Comitato per le Finali ATP» composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica competente in materia di sport, ossia il Ministro dello sport, “d'intesa” con il Ministro dell'economia e delle finanze; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine “di concerto” nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente;

l'articolo 12, novellando l'articolo 1, comma 3, della l. legge 18 aprile 1975, n. 110, interviene sulla definizione di “munizioni da guerra” e chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi; per un verso, infatti, specifica che i bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse; per un altro verso, chiarisce che la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi è soggetto alla disciplina di cui all'art. 97 del R.D. 635/1940, in tema di detenzione e trasporto senza licenza di esplosivi, cartucce e bossoli; sul punto, occorre sottolineare la differente formulazione impiegata nei periodi novellati: in particolare, il secondo periodo fa espresso riferimento, oltre che ai bossoli esplosi, anche “alle parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra”, riferimento assente

nel periodo successivo, specificamente riferito solo ai bossoli già esplosi; ai fini di una migliore chiarezza del testo, la formulazione della disposizione potrebbe dunque essere approfondita uniformandone la terminologia;

la formulazione dell'articolo 15, comma 1, del provvedimento in esame potrebbe essere approfondita facendo direttamente riferimento al codice penale, anziché al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1938, ossia al decreto che ha approvato il codice penale;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 5, al comma 1, prevede la nomina con DPCM di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»; in primo luogo, si fa presente che, essendo il Commissario straordinario nominato con DPCM, si tratta di una disposizione che opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della l. n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; inoltre, il medesimo articolo, al comma 3, prevede che tale Commissario possa operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 3 giugno 2025 sul disegno di legge n. 2416 di conversione del decreto-legge n. 73 del 2025);

L'articolo 15 è volto ad includere tra le fattispecie di lesioni personali di cui all'articolo 583-*quater* c.p. quelle cagionate in occasione di manifestazioni sportive ad arbitri o altri soggetti che operino per assicurarne la regolarità, così trasponendo, in conformità al principio della riserva di codice previsto all'articolo 3 del medesimo codice, una disposizione già vigente, contenuta nell'articolo 6-*quinquies*, comma 1-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di cui è contestualmente disposta l'abrogazione; ciò premesso, si rappresenta che

il menzionato articolo 583-*quater* c.p. è stato oggetto di un recente intervento di riforma da parte dell'articolo 20 del decreto-legge 48 del 2025, che ne ha sostituito il primo comma al fine di ampliarne la portata applicativa, così da ricomprendere, in una prospettiva più generale, tutte le lesioni cagionate ad un ufficiale o ad un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza "nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni"; attraverso tale riformulazione è così venuto meno il requisito che la lesione si fosse verificata "in occasione" di una manifestazione sportiva presso la quale era in servizio l'agente o l'ufficiale leso; ciò premesso, poiché la formulazione adoperata dall'articolo 15, comma 1, del provvedimento in esame riprende, nei termini anzidetti, la medesima formulazione successivamente superata ad opera del menzionato decreto-legge n. 48/2025, la disposizione potrebbe essere approfondita valutando l'opportunità, per ragioni di omogeneità di disciplina e coordinamento sistematico, di sostituire il riferimento della verifica della lesione "in occasione delle manifestazioni sportive" con quello della lesione compiuta nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni dell'agente o dell'ufficiale leso;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 7, comma 3, precisando il tipo di coordinamento richiesto fra la cabina di regia, da un lato, e Sport e salute S.p.A. e Commissario straordinario, dall'altro;
- dell'articolo 9, comma 1, alla luce del paragrafo 4, lettera p) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;
- dell'articolo 12, valutando il coordinamento interno alla disposizione;
- dell'articolo 15, comma 1, facendo direttamente riferimento al codice penale, anziché al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1938;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

- l'articolo 5, commi 1, esplicitando la deroga all'articolo 11 della l. n. 400 del 1988, e 3, circoscrivendo meglio i poteri del Commissario straordinario;

- l'articolo 15, comma 1, considerando l'ambito di applicazione della disposizione, anche con riferimento alla recente modifica apportata dal menzionato decreto-legge n. 48/2025.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

24 luglio 2025

Al Presidente della
VII Commissione

S E D E

OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute (C. 2526 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2526 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 7 articoli per un totale di 14 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 10 articoli, per un totale di 24 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a cinque distinte finalità: 1) stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di ricerca pubblica; 2) garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia di università e ricerca; 3) assicurare il completamento tempestivo dei progetti del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari; 4) prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026; 5) prevedere disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca, degli enti pubblici di ricerca vigilati, degli organismi consultivi e delle aziende ospedaliero-universitarie; ciò premesso, potrebbe comunque essere oggetto di approfondimento la riconducibilità a tali finalità dell'articolo 2-ter (in tema di assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore dell'istruzione e della formazione);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 24 commi, 2 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 6, al comma 1, prevede che al personale non dirigenziale delle aziende ospedaliero-universitarie costitutesi in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, da assumere per le attività assistenziali o di supporto, si applichino – sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico – i contratti collettivi del comparto della Sanità, in luogo dell'applicazione dei contratti collettivi del comparto dell'Istruzione e della ricerca; in proposito, tenuto anche conto che il comma successivo specifica che il personale già assunto dalle università e che presti servizio presso le menzionate aziende ospedaliero conserva

l'inquadramento giuridico ed economico della contrattazione collettiva del comparto dell'Istruzione e della ricerca, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita precisando se il cambiamento di inquadramento contrattuale interessi esclusivamente il personale assunto dopo la data di entrata in vigore del presente decreto – come comunque potrebbe desumersi sulla base di un'interpretazione sistematica della disposizione nonché facendo riferimento all'articolo 11 delle disposizioni preliminari al Codice civile, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e, perciò, di regola essa non ha efficacia retroattiva – ovvero anche quello già in servizio;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 14 luglio 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 6, comma 1, precisando se il cambiamento di inquadramento contrattuale interessi esclusivamente il personale assunto dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ovvero anche quello già in servizio.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

13

29 luglio 2025

Al Presidente della
X Commissione

Al Presidente della
XI Commissione

S E D E

OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi (C. 2527 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2527 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli per un totale di 22 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 15 articoli, per un totale di 30 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità, tutte comunque riconducibili alla gestione delle crisi industriali: 1) prevedere ulteriori misure, anche di carattere finanziario, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; 2) prevedere interventi in ordine alla semplificazione e accelerazione degli investimenti negli stabilimenti di interesse strategico nazionale; 3) potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, nello specifico in termini di esonero della contribuzione aggiuntiva per le imprese nelle aree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 10-*bis* in materia di gestione dell'emergenza climatica nei luoghi di lavoro e dell'articolo 10-*ter* in materia di assegni di inclusione;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi, 3 richiedono l'adozione di decreti ministeriali;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 giugno 2025, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a quattordici giorni di distanza, il 26 giugno 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 8, al comma 1, capoverso comma 1-ter, stanziava per il 2025 20 milioni di euro per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario, "previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*"; la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita indicando con maggiore precisione i soggetti effettivamente chiamati a partecipare alla formazione di tale accordo nonché le prerogative riconosciute al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in presenza del quale l'accordo è concluso precisando, in particolare, se, ai fini del suo perfezionamento, sia o meno necessario che anche tale soggetto presti il proprio assenso;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 3 prevede la facoltà, in caso di investimenti superiori ai 50 milioni di euro, dell'investitore di richiedere l'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 104/2023; tali disposizioni prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico, in deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; le medesime disposizioni richiamate, inoltre, stabiliscono che ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, comunque, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta dell'8 luglio 2025 sul disegno di legge n. 2488 di conversione del decreto-legge n. 96 del 2025);

il sopra richiamato articolo 8, al comma 1, capoverso comma 1-ter, stanziava nuove risorse per il 2025 per la concessione, nel medesimo 2025, di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di

rapida cessione, anche parziale, dell'azienda e di riassorbimento occupazionale; tali risorse costituiscono un'integrazione del limite di spesa, pari a 100 milioni di euro per il 2025, previsto dall'articolo 44, comma 1, del novellato decreto-legge n. 109/2018, anche in tal caso "previo accordo stipulato in sede governativa"; in proposito, tuttavia, si fa presente che, ai sensi del richiamato articolo 44, comma 1, tale accordo, diversamente da quello previsto dalla norma in esame, deve essere concluso anche in presenza della Regione interessata; la formulazione della disposizione in esame potrebbe dunque essere approfondita con riferimento al coordinamento normativo interno al novellato articolo 44;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 14 luglio 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'approfondimento della formulazione dell'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-ter, con riferimento all'opportunità di indicare i soggetti effettivamente chiamati a partecipare alla formazione dell'accordo nonché le prerogative riconosciute al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, esplicitando la deroga all'articolo 11 della l. n. 400 del 1988 e circoscrivendo meglio i poteri del Commissario straordinario, e l'articolo 8, comma 1, capoverso comma 1-ter, con riferimento al coordinamento normativo interno al novellato articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018."

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

14

29 LUGLIO 2025

Al Presidente della
VII Commissione

S E D E

OGGETTO: "Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo" (C. 2538 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2538 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge in esame interviene su tre distinti termini di esercizio di deleghe legislative, disponendone la proroga; in particolare, l'articolo 1 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 del termine (attualmente in scadenza il 18 agosto 2025) per l'esercizio di deleghe legislative relative al settore dello spettacolo, previste dall'articolo 2, ai commi 1, 4 e 5, della legge n. 106 del 2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo; in proposito, si rammenta che già l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 198 del 2022 aveva prorogato da 9 a 24 mesi il termine per l'esercizio delle medesime deleghe legislative e che, successivamente, la legge n. 119 del 2024, all'articolo 1, aveva ulteriormente differito il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al 18 agosto 2025; la relazione illustrativa fa presente che tale proroga si è resa necessaria al fine di addivenire alla più ampia condivisione possibile del testo sia con le autonomie territoriali interessate sia con i portatori di interessi specifici nelle materie oggetto della delega;

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa; l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 luglio 2025;

ritiene, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, di non avere nulla da osservare."

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

29 LUGLIO 2025

Al Presidente della
I Commissione

S E D E

OGGETTO: «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.» (C. 2393 Governo – approvato dal Senato).

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2393 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; gli articoli 17 – in materia di revisione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione – e 18 – in materia di protezione civile – appaiono però al tempo stesso prefigurare un intervento riformatore, nei rispettivi ambiti, di più ampia portata rispetto alle finalità di semplificazione riordino e riassetto indicate dal titolo;

sono da accogliere con favore, con riferimento all'ambito di competenza del Comitato, le finalità sottese alle disposizioni relative alla legge annuale di semplificazione, di cui agli articoli 1, 2 e 3, all'introduzione della valutazione di impatto generazionale e all'istituzione dell'Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi, di cui agli articoli 4 e 5, e alla valutazione di impatto di genere della regolamentazione, di cui all'articolo 6;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

plurime disposizioni del provvedimento in esame attribuiscono deleghe di “razionalizzazione”, di “unificazione”, di “ricognizione”, di “riassetto” ovvero

infine di “riordino” normativo; in alcuni casi i principi e criteri direttivi delle deleghe menzionate sembrano però prefigurare, parallelamente alla finalità di semplificazione, una volontà innovativa di più ampia portata; al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 61 del 2020, ha ricordato che in caso di deleghe di “riordino” è concesso al “legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante”; inoltre, con la sentenza n. 293 del 2010, la Corte ha ricordato che nelle deleghe che abbiano ad oggetto “la revisione, il riordino e il riassetto di norme preesistenti”, “l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è [...] ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato (si vedano anche le sentenze n. 170 del 2007 e n. 239 del 2003)”; si richiamano in proposito l'articolo 2, comma 1, lettere *e*) (laddove, oltre che alla semplificazione, si fa riferimento anche alla “riduzione di oneri e di adempimenti non necessari”) e *g*) (laddove si fa riferimento anche alla “limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari”); l'articolo 12, comma 1, lettera *b*) (laddove si fa riferimento a “superare irragionevoli disparità di trattamento”); l'articolo 15, comma 1, lettera *c*) (“riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento e soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole”); l'articolo 18, comma 1, lettera *d*) (“semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile” e, in questo ambito, “aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità ritenuti non più utili”);

sempre nell'ambito delle deleghe di semplificazione, alcuni principi di delega prevedono la redazione di testi unici (articolo 2, comma 1, lettera *a*); articolo 12, comma 1, lettera *a*); articolo 15, comma 1, lettera *a*); in proposito si ricorda che l'articolo 17-*bis* della legge n. 400 del 1988 già autorizza in via permanente il Governo ad adottare testi unici meramente compilativi; conseguentemente, si deve presumere che i testi unici previsti da tali principi e criteri direttivi assumeranno un valore innovativo, con riferimento al quale si richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di riordino e semplificazione normativa già sopra ricordata; in altri casi (articolo 2, comma 1, lettera *b*) e l'articolo 14, comma 2, lettera *a*), si fa riferimento alla garanzia della coerenza logica, giuridica e sistematica della normativa; in proposito si ricorda che la già citata sentenza n. 61 del 2020, con riferimento alla medesima espressione utilizzata in un principio di delega (articolo 16, comma 2, lettera *b*) della legge n. 124 del 2015 di riforma delle pubbliche amministrazioni) ha rilevato che si tratta di un principio che lascia “al legislatore delegato ridottissimi margini innovativi”;

alcuni principi di delega sembrano piuttosto indicare degli oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d*) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; si richiamano in particolare l'articolo 11, comma 2, lettera *a*) ("aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi"); l'articolo 12, comma 1, lettera *c*) ("indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241"); l'articolo 14, comma 2, lettera *d*) ("armonizzazione delle disposizioni del citato testo unico [cioè il DPR n. 223 del 1967 in materia di disciplina dell'elettorato attivo] con quelle previste a livello nazionale e dell'Unione europea per la tutela dei dati personali nel rispetto del principio di non eccedenza delle informazioni richieste ai fini delle iscrizioni nelle liste elettorali"); l'articolo 21, comma 2, lettera *c*) ("applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente") e *d*) ("applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell'Unione europea vigente");

L'articolo 16, comma 1, lettera *e*), e l'articolo 17, comma 1, lettera *e*), rispettivamente in materia di disabilità e di istituti giuridici di protezione disciplinati dal libro I, Titolo XII, del Codice civile, delegano il Governo al "riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, anche penali"; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che "se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei principi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei principi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014);

l'articolo 16, al comma 4, prevede l'adozione di un regolamento governativo recante la raccolta organica delle disposizioni di rango regolamentare nelle materie oggetto della disciplina di delega legislativa di cui ai precedenti commi, concernenti la disabilità e gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno; in proposito, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita facendo specifico riferimento, al pari delle altre analoghe disposizioni recate dal disegno di legge in esame, ad una delle tipologie di regolamento governativo disciplinate dall'articolo 17 l. 400/1988;

il principio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), nell'ambito del "graduale superamento" degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione fa riferimento all'"attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario"; espressione che appare suscettibile di ulteriore specificazione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'articolo 2, comma 2, prevede, al quinto periodo, che qualora il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

l'articolo 15 reca la delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione; il comma 1, in particolare, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame, nonché dei principi e criteri direttivi specifici indicati dal medesimo comma 1; ciò

premessi, la disposizione potrebbe essere integrata facendo altresì riferimento, oltre che al menzionato articolo 49, anche al successivo articolo 50 del medesimo decreto, recante l'elenco dettagliato delle aree in cui il Ministero dell'istruzione e del merito svolge le funzioni, di spettanza statale, ad esso attribuite;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)* e *g)*; dell'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*; dell'articolo 14, comma 2, lettera *a)*; dell'articolo 15, comma 1, lettera *c)*; dell'articolo 18, comma 1, lettera *d)*, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di semplificazione normativa;
-
- dell'articolo 11, comma 2, lettera *a)*; dell'articolo 12, comma 1, lettera *c)*; dell'articolo 14, comma 2, lettera *d)*; dell'articolo 21, comma 2, lettere *c)* e *d)*, alla luce del paragrafo 2, lettera *d)* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prescrive di non sovrapporre oggetti e principi di delega;
-
- degli articoli 16, comma 1, lettera *e)*, e 17, comma 1, lettera *e)*, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di principi di delega in ambito penale;
-
- dell'articolo 16, comma 4, facendo specifico riferimento ad una delle tipologie di regolamento governativo disciplinate dall'articolo 17 l. 400/1988;
-
- dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)* con riferimento all'espressione "attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario", che potrebbe essere suscettibile di ulteriore specificazione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

- l'articolo 2, comma 2, quinto periodo, prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;
-
- l'articolo 15, comma 1, valutandone il coordinamento normativo con l'articolo 50 del richiamato decreto legislativo n. 300 del 1999.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

31 luglio 2025

Al Presidente della
V Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali” (C. 2551 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2551 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 21 articoli per un totale di 84 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 35 articoli, per un totale di 140 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del titolo e del preambolo, a tre differenti e ben distinte macro-finalità che, invero, avrebbero potuto formare oggetto di diversi provvedimenti, tenuto anche conto peraltro che esse coinvolgono la competenza di tre diversi ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro della salute e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy: 1) prevedere misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale; 2) stabilire misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura; 3) prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali; sul punto, appare rilevante quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che “la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge”; in proposito potrebbe essere oggetto di approfondimento se le medesime considerazioni non possano valere per la terza delle finalità sopra indicate; ciò premesso, potrebbe comunque essere oggetto di approfondimento la riconducibilità a tali finalità dell'articolo 2, comma 10 (in materia di attribuzioni del Capo del Dipartimento di protezione civile in occasione del Giubileo dei giovani), dell'articolo 6-*quater* (in tema di coordinatori comunali delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e della Croce Rossa Italiana), dell'articolo 11 (in tema di attività del Comitato per la sicurezza finanziaria per il contrasto del terrorismo e del riciclaggio), dell'articolo 13, commi 1 e 1-ter, (in tema di riorganizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze); dell'articolo 14-bis (recante disposizioni in materia di cultura);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei

140 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 3 DPCM, 11 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura; in 4 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 giugno 2025, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" a dieci giorni di distanza, il 30 giugno 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 6, ai commi 1 e 2, prevede, per l'anno 2025, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli; la disposizione precisa che l'intero importo annuo dell'integrazione è corrisposto dall'INPS nel mese di dicembre dell'anno 2025; la formulazione della disposizione potrebbe dunque essere approfondita precisando il periodo temporale di riferimento per la verifica del limite, relativo al reddito da lavoro, di 40.000 euro su base annua;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

gli articoli 6-bis, 6-ter e 13, al comma 1-ter, recano norme di interpretazione autentica; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2017, ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni "che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo"; al tempo stesso, la pronuncia comunque ricorda che al legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata"; con riferimento all'articolo 13, comma 1-ter, che prevede che l'articolo 88 del Regio decreto n. 2440 del 1923 si interpreti nel senso che il Governo sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti modifichi le norme regolamentari in materia di contabilità con D.P.R., ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, dovrebbe essere chiarito a quale comma dell'articolo 17 si intenda fare riferimento; (se cioè si faccia riferimento ai regolamenti di attuazione di cui al comma 1, a quelli di delegificazione, di cui al comma 2, per i quali manca però l'indicazione delle norme generali regolatrici della materia, o a quelli di riordino, di cui al comma 4-ter);

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28 luglio 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, precisando il periodo temporale di riferimento per la verifica del limite recato;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire gli articoli 6-bis, 6-ter e 13, comma 1-ter, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di norme di interpretazione autentica nonché, per quanto concerne l'articolo 13, comma 1-ter, dell'eventualità di indicare lo specifico comma dell'articolo 17, l. n. 400 al quale si fa riferimento.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

5 AGOSTO 2025

Al Presidente della
VII Commissione

S E D E

OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (C. 2488-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2488-B, con riferimento alle parti modificate dal Senato, e ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura da parte della Camera nella seduta dell'8 luglio 2025;

considerato che, rispetto al testo licenziato dalla Camera, nel corso dell'esame al Senato sono state apportate unicamente modifiche soppressive; in particolare si è intervenuti sui capoversi n. 2) e n. 4-*bis*) di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), introdotti entrambi in corso di esame in prima lettura da parte della Camera; in particolare, è stato soppresso il capoverso n. 2) nella parte in cui prevedeva che, al fine di dare immediata operatività alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo della stessa, si tenesse conto del servizio prestato dal personale federale proveniente dalla Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e dalla Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.); è stato inoltre soppresso il capoverso n. 4-*bis*), volto a devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in materia di contribuzioni annuali al finanziamento della predetta Commissione da parte delle federazioni sportive di riferimento e delle società sportive professionistiche sottoposte a vigilanza; è stato infine soppresso l'articolo 9-

quater, introdotto anch'esso nel corso dell'esame alla Camera in prima lettura, che disponeva che, nei casi di concessione di un contributo, da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, a favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport indicasse la società Sport e salute S.p.a. per la gestione e l'organizzazione dell'evento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

18

10 settembre 2025

Al Presidente della
II Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia” (C. 2570 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2570 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 11 articoli per un totale di 45 commi, appare riconducibile all'esigenza generale, espressa nel titolo del decreto-legge, di recare disposizioni urgenti in materia di giustizia, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 9 finalità: 1) agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR; 2) dettare disposizioni temporanee in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace; 3) prevedere un regime straordinario di trasferimento presso le corti d'appello in difficoltà rispetto agli obiettivi previsti dal PNRR; 4) prevedere applicazioni a distanza di magistrati ordinari; 5) attribuire poteri straordinari ai capi degli uffici giudiziari in condizioni di maggiore difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del PNRR; 6) disciplinare specificamente il tirocinio dei magistrati ordinari in procinto di essere nominati, affinché anch'essi possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR; 7) differire i termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; 8) intervenire sul processo civile al fine di eliminare incombenti non utili rispetto alla definizione dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale; 9) aumentare la dotazione organica della magistratura ordinaria; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 6, comma 9 (in materia di formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 45 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto ministeriale e 4 provvedimenti di altra natura (di competenza del CSM ovvero dei capi degli uffici giudiziari);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 2, dispone che, in relazione all'applicazione dei magistrati e al possibile trasferimento temporaneo di un magistrato da un ufficio giudiziario ad un altro per esigenze di servizio specifiche, istituiti disciplinati dall'articolo 110 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario), siano sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi del PNRR; in proposito, la disposizione richiama espressamente il comma 3-*bis* del menzionato articolo 110 secondo cui, quando l'applicazione del magistrato debba essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il CSM provvede d'urgenza nel termine di 15 giorni dalla richiesta e entro 30 giorni per ogni altro ufficio; a fronte dei due diversi termini previsti dal citato comma 3-*bis* e tenuto altresì conto che, da un lato, la relazione illustrativa fa riferimento ad una "procedura accelerata" e, dall'altro, la relazione tecnica specifica che il CSM "provvede d'urgenza nel termine di 15 giorni dalla richiesta", la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita precisando il termine entro cui il CSM debba provvedere;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, precisando il termine entro cui il CSM debba provvedere sulla richiesta di applicazione o trasferimento di magistrati ai sensi dall'articolo 110 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12."

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

19

18 settembre 2025

Al Presidente della
XII Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù” (C. 2586 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2586 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento si compone di 3 articoli, per un totale di 8 commi; le modificazioni intervenute nel corso dell'esame al Senato non hanno infatti inciso sul numero complessivo degli articoli e dei commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 distinte finalità: 1) assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, anche attraverso la nomina di un Commissario straordinario; 2) destinare risorse finanziarie all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per lo svolgimento delle funzioni e delle attività assistenziali proprie;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 8 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM e di 2 decreti ministeriali; in due casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 1, al comma 1, prevede la nomina con DPCM di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile per i servizi sanitari regionali (Agenas), con durata del mandato fino al 31 dicembre 2025; essendo la nomina del Commissario disposta con DPCM, si tratta di una disposizione che opera in deroga, solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, secondo cui invece i Commissari straordinari sono nominati

con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 13 agosto 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, esplicitando la deroga all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

24 SETTEMBRE 2025

Al Presidente della
XIV Commissione
S E D E

OGGETTO: delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2025 (C. 2574 Governo).

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2574 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 13 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 3, al comma 2, lett. e), fa erroneamente riferimento al “regolamento (UE) 2024/2823”, atto non esistente; la formulazione della disposizione dovrebbe pertanto essere approfondita al fine di chiarire se si intenda fare riferimento alla “direttiva (UE) 2024/2823” ovvero al “regolamento (UE) 2024/2822”, entrambi richiamati dal disegno di legge in esame;

l'articolo 4, recante i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799, in materia di norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, al comma 1, lett. a), appare prefigurare, in

sede di attuazione della delega, una scelta tra diverse opzioni, rimessa alla valutazione discrezionale del Governo, libero, “*ove opportuno*”, di tenere conto di determinati criteri ovvero di adottare particolari misure; la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di precisarne la portata normativa;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 8, comma 2, lett. f), l'articolo 9, comma 2, lett. a), e l'articolo 10, comma 2, lett. f), n. 1), delegano il Governo a prevedere sanzioni, sia amministrative sia penali, effettive, dissuasive e proporzionate anche in deroga ai criteri e ai limiti fissati dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché, nel caso dell'articolo 8, anche in deroga alla legge 24 novembre 1981, n. 689; in proposito, si ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, per cui è prevista dal provvedimento in esame la facoltà di deroga, indica il regime sanzionatorio applicabile, prevedendo i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che “se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei principi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei principi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014);”

il testo originario del provvedimento risulta corredato solamente dell'analisi tecnico-normativa (ATN); non è presente l'analisi di impatto della regolazione (AIR); è invece presente la dichiarazione di esclusione dall'AIR con specifico riferimento agli articoli 1 e 2;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a correggere il riferimento recato dall'articolo 3, comma 2, lett. e), al “regolamento (UE) 2024/2823”;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a), precisandone il perimetro di operatività;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 8, comma 2, lett. f), l'articolo 9, comma 2, lett. a), e l'articolo 10, comma 2, lett. f), n. 1), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

21

30 settembre 2025

Al Presidente della
II Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” (C. 2623 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 2623 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell’omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli per un totale di 14 commi, consta, a seguito dell’esame del Senato, di 15 articoli, per un totale di 35 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 4 differenti finalità: 1) assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti che interessano l’intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»; 2) contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l’incolumità delle persone; 3) assicurare il contributo di assistenza per l’autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi; 4) prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal giorno 15 settembre 2022; ciò premesso, potrebbe essere approfondita la riconducibilità alle finalità descritte dell’articolo 9-bis (recante l’istituzione del Dipartimento per il Sud presso la Presidenza del Consiglio, con contestuale soppressione della struttura di missione ZES);

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 35 commi, 3 richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l’adozione di 1 DPCM e 2 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l’articolo 2-bis prevede l’interdizione ovvero la decadenza da alcune licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni nei confronti di soggetti condannati con sentenza definitiva per alcuni reati ambientali, specificamente elencati, fra cui si segnala l’articolo 452-quaterdecies del codice penale, che disciplina il

reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; sul punto, si rammenta che l'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia) preclude, in modo sostanzialmente analogo, licenze, concessioni o autorizzazioni ai soggetti ai quali sia stata applicata dall'autorità giudiziaria una delle misure di prevenzione previste dal medesimo Codice antimafia ovvero che siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, purché confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; quest'ultima disposizione richiama, tra l'altro, anche il menzionato articolo 452-quaterdecies del codice penale; ne segue che la medesima fattispecie di reato risulta richiamata, ai medesimi fini ma a condizioni non del tutto coincidenti, sia dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge in esame sia dall'articolo 67 del Codice antimafia: nel primo caso, infatti, perché trovi applicazione l'illustrato regime interdittivo-decadenziale è necessaria condanna con sentenza definitiva, nel secondo, invece, è sufficiente anche una condanna non definitiva, purché confermata in grado di appello; sembrerebbe pertanto prodursi un'abrogazione implicita, nel senso chiarito, del menzionato articolo 67, con la conseguenza che gli effetti interdittivi e decadenziali si producono solamente se la condanna al reato di cui al menzionato articolo 452-quaterdecies del codice penale è definitiva; in proposito si ricorda che la Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda, al paragrafo 3, di evitare forme di abrogazione tacite o implicite, dovendo essere oggetto di espressa indicazione le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la disciplina sopravvenuta; ad ogni modo, stante la delicatezza della materia, potrebbe comunque risultare opportuno approfondire il coordinamento con l'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

l'articolo 9-bis, comma 3, nell'istituire due uffici dirigenziali di livello generale e cinque uffici di livello dirigenziale non generale, non specifica con quale atto si procederà all'istituzione degli uffici previsti;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) – unitamente alla dichiarazione di esclusione dell'AIR per l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) n. 3, e per gli articoli 3, 4 e 7, nonché all'esenzione dall'AIR per l'articolo 1, comma 1, lettere da b) a h), e per gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 – sul testo originario del provvedimento sono state trasmesse al Senato in data 28 agosto 2025;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2-bis, comma 1, disponendo un più efficace coordinamento con l'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), anche alla luce della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, e l'articolo 9-bis, comma 3, specificando con quale atto si procederà all'istituzione degli uffici previsti.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

15 OTTOBRE 2025

Al Presidente della
I Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.” (C. 2643 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2643 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, frutto di due distinte deliberazioni del Consiglio dei Ministri, una in data 4 settembre e l'altra in data 2 ottobre, risulta composto da 12 articoli per un totale di 14 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 2 finalità: 1) intervenire sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro dello straniero, anche in relazione al settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria per l'assistenza di persone con disabilità o anziane; 2) incrementare l'azione di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, oltre che al reclutamento illegale di manodopera straniera;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 14 commi, uno richiede l'adozione di un decreto ministeriale;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare”.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

15 OTTOBRE 2025

Al Presidente della
VIII Commissione

Al Presidente della
X Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)” (C. 2642 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2642 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 2 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, ad un'unica finalità: adottare misure dirette a scongiurare l'interruzione delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) nelle more del procedimento di nomina dei suoi componenti; come infatti chiarito dal Consiglio di Stato (parere n. 5388 del 2010, successivamente confermato dai pareri nn. 1917 e 2169 del 2012, relativi, rispettivamente, al Garante per la protezione dei dati personali e all'AGCOM) l'ARERA, in quanto autorità indipendente anche di nomina parlamentare e non soggetta al potere sostitutivo del Governo in caso di vacanza dell'organo, non rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge n. 293/1994 che prevede, per gli organi amministrativi, un regime di *prorogatio* di 45 giorni dalla scadenza, anche sulla base della sentenza n. 208 del 1992 della Corte costituzionale, che ritiene ammissibili regimi di *prorogatio* solo in via di eccezione e con una chiara delimitazione sia sul piano temporale, senza possibilità di ulteriori proroghe, sia sul piano degli atti adottabili durante il regime di *prorogatio*; in assenza di una disciplina specifica sulla durata della *prorogatio*, la lacuna,

secondo il Consiglio di Stato, può essere colmata in via interpretativa facendo riferimento all'art. 1, comma 15, della legge n. 239/2004, in tema di riordino del settore energetico, con conseguente fissazione del termine in 60 giorni dalla scadenza naturale del mandato; il decreto-legge in esame, perciò, considerata l'improrogabilità in via interpretativa del suddetto termine di 60 giorni – scaduto il 9 ottobre 2025 – mira ad assicurare la funzionalità dell'ARERA per un ulteriore periodo, limitando i poteri agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 9 ottobre 2025;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare”.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

22 OTTOBRE 2025

Al Presidente della
VII Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026.” (C. 2662 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2662 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell’omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento originariamente composto da 8 articoli per un totale di 21 commi, risulta incrementato, a seguito dell’esame del Senato, a 10 articoli, per un totale di 31 commi; esso appare riconducibile alla finalità generale di intervenire in materia di istruzione, finalità che il preambolo articola con riferimento a due più specifici aspetti: 1) prevedere disposizioni per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione; 2) prevedere disposizioni per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026;

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 31 commi, 5 prevedono l’adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l’adozione di 4 decreti ministeriali e di un’ordinanza;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l’articolo 2, comma 1, introduce il comma 8-*bis* nell’articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, in materia di filiera formativa tecnologico-professionale; il secondo periodo del suddetto comma 8-*bis* prevede che il

dirigente scolastico proponga al Ministero la candidatura per l'attivazione dei percorsi della suddetta filiera «in conformità agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo»; tuttavia, l'articolo 25-*bis* fa riferimento, nei suoi vari commi, a soggetti diversi, non tutti parte degli accordi di rete; il riferimento andrebbe, dunque, più correttamente limitato al solo comma 3 dell'articolo 25-*bis*, che tratta della conclusione degli accordi di rete;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire l'articolo 2, comma 1, capoverso comma 8-*bis*".

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

25

22 ottobre 2025

Al Presidente della
I Commissione

S E D E

OGGETTO: Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni (C. 2511)

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 2511, recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della *performance* del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 11, di una disposizione contenente una delega legislativa;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

la formulazione di alcuni principi di delega di cui all'articolo 11, comma 2, appare suscettibile di maggiore approfondimento; si segnalano in particolare, i principi di cui alle lettere a) (“ricorso a organismi esterni di valutazione composti [...] dalla collettività per le amministrazioni territoriali”); f) (obbligatorietà della forma collegiale dell'organismo indipendente di valutazione della performance, OIV, per le amministrazioni centrali “e per quelle di maggiori dimensioni”, fattispecie, quest'ultima, che andrebbe meglio definita) e m) (previsione di procedimenti semplificati di valutazione esterna per gli enti locali e per le amministrazioni “di minori dimensioni”, fattispecie, quest'ultima, che pure andrebbe meglio definita);

potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione di due principi di delega previsti dal richiamato articolo 11, comma 2, che sembrano

piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso le lettere h) (in tema di definizione dei requisiti di elevata professionalità ed esperienza necessari per l'iscrizione nell'albo dei componenti degli organismi di valutazione) e i) (in tema di definizione dei criteri per l'individuazione dei soggetti di riferimento per la valutazione delle amministrazioni territoriali);

L'articolo 12, comma 1, lettera b) capoverso 1-*ter*, con riferimento all'accesso alla dirigenza di seconda fascia sia mediante concorso (lettera b del capoverso) sia mediante sviluppo di carriera (lettera c del capoverso) fa riferimento, in termini generali, "ai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza", laddove la normativa vigente invece prevede diversi requisiti di titolo di studio per le diverse tipologie di accesso alla dirigenza;

la successiva lettera c), al capoverso 1-*octies*, prevede, nell'ambito della procedura di accesso alla dirigenza di seconda fascia mediante sviluppo di carriera, che la conferma dell'inserimento nei ruoli della dirigenza di seconda fascia avvenga a seguito di valutazione di una commissione "composta e nominata secondo la procedura prevista dal capoverso 1-*sexies*" per il conferimento temporaneo, nell'ambito della medesima procedura di accesso, di un incarico dirigenziale; al riguardo, potrebbe essere oggetto di approfondimento se il rinvio ricomprenda anche la previsione, pure prevista dal capoverso 1-*sexies*, che ai lavori della commissione partecipino, senza diritto di voto, il dirigente gerarchicamente sovraordinato a ciascun candidato, con funzioni di relatore, e un componente dell'organismo indipendente di valutazione, con funzioni di supporto;

il medesimo articolo 12, comma 1, alla lett. e), capoverso n 1), novella il comma 6 dell'articolo 28, in materia di accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia; in particolare si prevede che a frequentare le attività formative della Scuola nazionale dell'amministrazione siano non più i «vincitori dei concorsi di cui al comma 2» ma i «vincitori dei corsi-concorso di cui al comma 1-*ter*, lettera a)»; in proposito si ricorda però che nel modello del corso-concorso il definitivo superamento di quest'ultimo (e quindi la possibilità di utilizzare l'espressione "vincitori dei corsi-concorso") avviene solo successivamente al periodo di formazione cui sono ammessi i candidati-allievi che abbiano superato le prove pubbliche di esame, collocandosi utilmente nelle relative graduatorie finali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 12 apporta alcune modifiche al menzionato articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in particolare, l'articolo 12, al comma 1, lett. c), per quanto riguarda la procedura di sviluppo di carriera del personale interno, prevede un requisito di accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia ridotto a due anni, anziché a cinque, per i dipendenti dell'area del personale di elevata qualificazione; la norma potrebbe essere approfondita, in base a motivazioni di coerenza normativa complessiva, al fine di valutare che un'analoga riduzione venga posta anche per le procedure concorsuali di accesso alla dirigenza pubblica che esulano da quelle di sviluppo di carriera del personale interno; si fa altresì presente che il medesimo comma, alla successiva lett. d), nel sostituire il comma 5 del menzionato articolo 28, non chiarisce se resti ferma la norma, presente nella formulazione vigente, che demanda ad un regolamento ministeriale (in concreto, il d.P.R. 272/2004) la definizione della percentuale dei posti che possono essere riservati al personale dipendente dall'amministrazione medesima;

il testo del provvedimento è corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 11, comma 2, lett. a), f) ed m) al fine di precisare meglio, rispettivamente, le modalità di partecipazione delle collettività delle amministrazioni territoriali al processo di valutazione della performance e le definizioni di amministrazioni “di grandi dimensioni” e “di piccole dimensioni”;
- dell'articolo 11, comma 2, lettere h) e i), alla luce del paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere oggetti di delega, da un lato, e principi e criteri direttivi, dall'altro lato;
- dell'articolo 12, comma 1, lettera b), capoverso 1-*ter*, con riferimento ai titoli di studio richiesti per l'accesso alla dirigenza;
- dell'articolo 12, lettera c), capoverso 1-*octies*, con riferimento ai lavori della commissione per la conferma nei ruoli dirigenziali nell'ambito della

procedura di accesso alla dirigenza di seconda fascia mediante sviluppo di carriera;

- dell'articolo 12, lett. e), capoverso n 1), facendo riferimento ai candidati collocatisi utilmente nelle relative graduatorie finali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 12, comma 1:

- lettera c), valutando se la riduzione descritta in premessa possa, per ragioni di complessiva coerenza, essere estesa anche alle procedure concorsuali di accesso alla dirigenza pubblica che esulano da quelle di sviluppo di carriera del personale interno;

- lettera d), chiarendo se debba comunque ritenersi ferma la norma che demanda ad un regolamento la definizione della percentuale dei posti interni riservati al personale dipendente.”

■

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

5 NOVEMBRE 2025

Al Presidente della
V Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante misure urgenti in materia economica” (C. 2678 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2678 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

Il provvedimento, composto da 8 articoli per un totale di 30 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) prevedere misure urgenti per esigenze economiche e finanziarie; 2) prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di investimenti; con specifico riferimento alla finalità relativa alla previsione di misure urgenti “per esigenze economiche e finanziarie” si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla “materia finanziaria” quale finalità e ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitori più vari” e “perché la ‘materia finanziaria’ risulta concettualmente ‘anodina’, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria”;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi, 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura (comunicato del Direttore

generale del tesoro); in un caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 14 ottobre 2025, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a quindici giorni di distanza, il 29 ottobre 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:

l'articolo 6, comma 1, reca disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'“Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana”; in proposito, si rileva che l'utilizzo della denominazione “Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana” non ricorre nel d.lgs. n. 178/2012 di riordino della Croce Rossa, nel quale si fa riferimento all'“Associazione della Croce Rossa italiana”, che individua la persona giuridica di diritto privato che dal 1° gennaio 2016 è l'unica società nazionale di Croce rossa, e all'“Associazione italiana della Croce rossa” (CRI), che si riferisce all'ente pubblico non economico che dal 1° gennaio 2016 ha assunto il nome di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana” (ESACRI), posto in liquidazione dal 1° gennaio 2018; la formulazione della disposizione potrebbe dunque essere approfondita per individuare la denominazione corretta da utilizzare;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 3, al comma 2, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, stanZIA 1,9 milioni di euro per il 2025 per l'attività di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico; poiché la normativa di riferimento per il miglioramento genetico degli animali da allevamento, di matrice sia unionale sia nazionale, disciplina in modo preciso le

condizioni zootecniche applicabili alla riproduzione animale per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, le autorità responsabili nonché, infine, i criteri per lo stanziamento delle risorse, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita realizzando un più efficace coordinamento con la disciplina vigente in materia di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico;

L'articolo 4, al comma 6, dispone che nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", "i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara", possono incrementare, "con le modalità di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 23/2011" l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno; in proposito, si fa presente che il richiamato articolo 4 del d.lgs. n. 23/2011, al comma 1, prevede la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno solo per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, attraverso una deliberazione del consiglio; la disposizione potrebbe dunque essere approfondita precisando se solo i comuni di cui al menzionato articolo 4, comma 1, il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, possono prevedere l'incremento della tassa di soggiorno, ovvero se tale possibilità sia prevista per tutti i comuni collocati a una distanza non superiore ai trenta chilometri;

L'articolo 6, recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa, al comma 3 stabilisce l'estinzione a titolo definitivo, con la cancellazione delle relative partite contabili, mediante le modalità già previste dall'articolo 16, comma 2-bis, del d.l. n. 148 del 2017 dei crediti accertati dalla procedura liquidatoria, a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa, presenti nella massa attiva alla data di entrata in vigore della disposizione in esame; in proposito, si rileva che l'articolo 16, comma 1, lett. b), numero 1-bis), del citato d.l. n. 148/2017 ha inserito il comma 2-bis nell'articolo 4 del d.lgs. n. 178/2012; come sembra evincersi dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, il riferimento presente nel testo del decreto-legge riguarda il citato comma 2-bis dell'articolo 4 del d.lgs. n. 178/2012, e non il comma 2-bis dell'articolo 16 del d.l. n. 148/2017, non esistente; la disposizione in esame potrebbe dunque essere approfondita sostituendo il rinvio al comma 2-bis dell'articolo 16 del d.l. n. 148/2017 con un rinvio al comma 2-bis dell'articolo 4 del d.lgs. n. 178/2012;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 6, comma 1, per individuare la denominazione corretta da utilizzare;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 3, comma 2, realizzando un più efficace coordinamento con la disciplina vigente in materia di miglioramento genetico delle principali specie di interesse zootecnico;

l'articolo 4, comma 6, precisando l'ambito applicativo della disposizione;

l'articolo 6, comma 3, sostituendo il rinvio al comma 2-bis dell'articolo 16 del d.l. n. 148/2017 con un rinvio al comma 2-bis dell'articolo 4 del d.lgs. n. 178/2012;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di avviare una riflessione per individuare modalità idonee ad evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.»

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

27

12 novembre 2025

Al Presidente della
I Commissione

S E D E

OGGETTO: Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (C. 2655 Governo – approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 2655, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto coerente con la finalità trasversale di semplificazione e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 71, di una disposizione contenente una delega legislativa, nonché, all'articolo 50, comma 2, della proroga di un termine per l'esercizio di un'ulteriore delega legislativa;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 6, recante misure in materia di semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione, al comma 1, capoverso art. 13-bis, comma 1, prevede che “in deroga alle norme vigenti” l'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS è consentita per un periodo di tre anni se svolta nei limiti e con le modalità prescritte dal medesimo articolo, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, secondo cui la disposizione derogatoria deve sempre richiamare la disposizione generale derogata;

l'articolo 13, comma 1, in tema di semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea, introduce un regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato per servizi di trasporto pubblico locale

di linea non disciplinati dal d.lgs. n. 285/2005 o non ricompresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007; nel dettaglio, il d.lgs. n. 285/2005 trova applicazione per i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni; il regolamento (CE) n. 1370/2007, invece, costituisce la normativa generale di riferimento per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia; ciò premesso, considerato che la disciplina in esame ha carattere generale e residuale, trovando applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili né il d.lgs. n. 285/2005 né il regolamento (CE) n. 1370/2007 – quest'ultimo caratterizzato da una portata particolarmente ampia – la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di individuare con maggiore precisione le categorie di servizi di trasporto pubblico per le quali trova applicazione il menzionato regime di libera iniziativa privata e di libero accesso al mercato, così da delimitarne con maggiore chiarezza l'effettivo ambito di operatività;

la formulazione dell'articolo 42, comma 1, capoverso art. 182-bis, nella parte in cui afferma che acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali coloro che, nell'ambito degli specifici settori indicati nell'allegato B, abbiano maturato "un'adeguata competenza professionale" appare suscettibile di maggiore approfondimento;

analogamente, appare suscettibile di essere approfondita anche l'ampia formulazione delle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 71, nella parte in cui, quali principi e criteri direttivi di delega, tali lettere fanno rispettivamente riferimento alla possibilità di "considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore" nonché a quella di "garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente, anche definendo parametri di qualità e modalità di controllo";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 37, comma 1, lett. a), reca una serie di modifiche testuali al regolamento di delegificazione di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in materia di revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi; la

disposizione andrebbe quindi riformulata nel senso di autorizzare la modifica delle norme regolamentari sulle quali si interviene;

L'articolo 43 reca alcune misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia; in particolare, il comma 1, al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, prevede che i contribuenti che non si siano avvalsi della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (che prevede che, in caso di cumulo degli incentivi con la detassazione per investimenti ambientali, il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti è subordinato al pagamento di una determinata somma) possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al Gestore con la quale accettano l'applicazione di una determinata compensazione e di una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti; il comma 2 precisa che la citata istanza produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi e che, nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice ha l'obbligo di sospendere il processo; il comma 3, infine, prevede che l'estinzione di tali giudizi sospesi è subordinata all'integrale compensazione delle somme dovute entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta, all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti nonché al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili; sul punto, si ricorda che la giurisprudenza costituzionale, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta in modo assoluto la retroattività di norme penali sfavorevoli, ha chiarito che pur non essendo al legislatore preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica, tuttavia "anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, «solo imperative ragioni di interesse generale» possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso; i principi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile", essendo assoggettate ad un rigoroso e stringente scrutinio di costituzionalità (sentenze nn. 4 e 77 del 2024);

L'articolo 52 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 10, del d.lgs. n. 258/1999, in virtù della quale "i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile"; poiché tuttavia la norma interpretata già prevede testualmente che i rapporti di lavoro

subordinato con la medesima fondazione “sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato”, l’effettiva portata normativa della disposizione andrebbe approfondita;

anche l’articolo 57 reca una norma di interpretazione autentica; esso stabilisce infatti che, entro determinati limiti di trattamento economico, il conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni AFAM (il sistema italiano dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) è possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza, senza che trovino applicazione le limitazioni previste per la generalità delle pubbliche amministrazioni, in cui rientrano gli istituti AFAM, dall’articolo 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012; la disposizione appare dunque sancire, con effetti retroattivi, una deroga al divieto di conferire incarichi a persone collocate in quiescenza limitatamente al compenso del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dei richiamati istituti; sul punto, si ricorda, in materia di norme di interpretazione autentica, la sentenza n. 73 del 2017 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni “che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore”; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore “non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata”;

l’articolo 71, comma 2, al primo periodo prevede che i decreti legislativi siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, al secondo periodo, che sugli schemi di decreto sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; in proposito, si rileva che il combinato disposto dei menzionati periodi non appare idoneo a soddisfare in termini inequivoci “l’esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all’Esecutivo”, come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del

Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998; il medesimo comma, al terzo periodo, prevede che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 novembre 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 37, comma 1, lett. a), nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma regolamentare sulla quale si interviene, evitando la modifica diretta e frammentaria;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 6, comma 1, capoverso art. 13-bis, comma 1, alla luce del paragrafo 2, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di richiamare la disposizione generale derogata;
- dell'articolo 13, comma 1, individuando con maggiore precisione le categorie di servizi di trasporto pubblico per le quali trova applicazione il

menzionato regime di libera iniziativa privata e di libero accesso al mercato;

- dell'articolo 42, comma 1, capoverso art. 182-bis precisando il concetto di "adeguata competenza professionale";

- dell'articolo 71, comma 1, lettere b) e d), precisando i principi e criteri direttivi di delega richiamati da tali lettere;

■

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

- l'articolo 43, commi 2 e 3, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di norme che interferiscano con giudizi pendenti;

- l'articolo 52, chiarendone l'effettiva portata normativa;

- l'articolo 57, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di norme di interpretazione autentica;

- l'articolo 71, comma 2, assicurando l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998, nonché prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi."

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

19 NOVEMBRE 2025

Al Presidente della
VII Commissione
S E D E

OGGETTO: Disposizioni in favore degli alunni e degli studenti ad alto potenziale cognitivo e delega al Governo per il riconoscimento dei medesimi (C. 2654, approvato dal Senato).

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2654 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 3, comma 3, al primo periodo prevede che i decreti legislativi siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, al secondo periodo, che sugli schemi di decreto sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; in proposito, si rileva che il combinato disposto dei menzionati periodi non appare idoneo a soddisfare in termini inequivoci "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998; il medesimo comma, al quarto periodo, prevede che qualora il termine di sessanta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che

– come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l’opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); infine, il medesimo comma, al sesto periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l’eventuale “secondo” parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi al “primo” parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle Commissioni permanenti) sia espresso sulle “osservazioni del Governo”; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni (da ultimo, si veda il parere espresso nella seduta del 25 marzo 2025 sull’AC. 2139), l’esigenza che, nella procedura del “doppio parere parlamentare”, le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il sesto periodo del comma 3 dell’articolo 3 con il seguente: «I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati»;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’articolo 3, comma 3, assicurando, al primo e al secondo periodo, l’esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all’Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998, nonché, al quarto periodo, prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

25 NOVEMBRE 2025

Al Presidente della
X Commissione
S E D E

OGGETTO: Legge annuale sulle piccole e medie imprese (C. 2673, approvato dal Senato).

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2673 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 4, comma 3, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 15, comma 1, e all'articolo 24, comma 1, di disposizioni recanti deleghe legislative;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 4, comma 3, lettera e), in tema di previsione dell'obbligo di certificazione del bilancio delle centrali consortili, sembra piuttosto costituire un oggetto di delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega;

per quanto riguarda l'articolo 7, comma 1, lettera a), e le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, dell'articolo 24, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo, come quelle che sembrano essere prefigurate dalle lettere menzionate, concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021); con specifico riguardo alla menzionata lettera d), che fa riferimento anche alla "riduzione di oneri e di adempimenti non necessari", si rappresenta che con la

sentenza n. 293 del 2010, la Corte ha ricordato che nelle deleghe che abbiano ad oggetto "la revisione, il riordino e il riassetto di norme preesistenti", "l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è [...] ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato (si vedano anche le sentenze n. 170 del 2007 e n. 239 del 2003)";

L'articolo 15 conferisce al Governo una delega legislativa per razionalizzare, riordinare e aggiornare la disciplina dell'artigianato; sul punto, l'articolo in esame, al comma 1, lettera d), stabilisce due criteri a tutela del settore: 1) la restrizione dell'uso dei riferimenti all'artigianato, nelle attività promozionali, pubblicitarie e di vendita, alle sole imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese; 2) l'obbligo di rendere effettivi e rafforzare i controlli sul possesso e sul mantenimento dei relativi requisiti di iscrizione, onde garantire l'effettività della qualificazione; in proposito, si fa presente che il primo principio e criterio direttivo risulta in parte identico e corrispondente al contenuto del successivo articolo 16, anch'esso relativo al riferimento all'artigianato nella pubblicità; la formulazione di tale principio e criterio direttivo potrebbe dunque essere approfondita realizzando un migliore coordinamento con il successivo articolo 16;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 4, comma 4, ultimo periodo, l'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, e l'articolo 24, comma 2, ultimo periodo, prevedono che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una tipologia di norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

L'articolo 10, al comma 1, lettera b), numero 1), include i periodi di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, relativi a riduzione o a sospensione dell'attività lavorativa, tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di formazione e, ove previsto, di addestramento specifico dei lavoratori; in proposito, si rammenta che le fattispecie attualmente vigenti in occasione

delle quali tali obblighi di formazione e di addestramento specifico trovano applicazione sono la costituzione del rapporto di lavoro, il trasferimento o il cambiamento di mansioni e, infine, l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o miscele pericolose; in proposito, la disposizione potrebbe essere approfondita chiarendo se la fattispecie introdotta trovi applicazione anche per i trattamenti di integrazione salariale corrisposta dai fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 26 e seguenti del d.lgs. n. 148/2015;

il medesimo articolo 10, al comma 2, concernente gli effetti della mancata partecipazione, da parte di lavoratori che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale, a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, novella l'articolo 4, comma 40, della l. n. 92/2012, disposizione che appare tuttavia essere stata abrogata in base al meccanismo abrogatorio di cui all'articolo 34, comma 2, del d.lgs. n. 150/2015; tale meccanismo prevedeva infatti l'abrogazione della disposizione a far data dall'adozione di un decreto ministeriale attuativo; la disciplina in materia – che prevede riduzioni o decadenza dal trattamento – è ora posta, peraltro con esclusivo riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, compresi quelli erogati dai summenzionati fondi di solidarietà, dall'articolo 25-ter del citato d.lgs. n. 148/2015 e dal relativo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022;

l'articolo 11, al comma 1, lettera a), novella il d.lgs. n. 81/2008 prevedendo alcune disposizioni in materia di salute e sicurezza per le prestazioni lavorative in modalità agile; poiché tuttavia la disciplina generale in tema di lavoro agile è recata dalla l. n. 81/2017, al fine di assicurare un coordinamento più efficace evitando la frammentazione e la sovrapposizione di fonti normative che regolano profili diversi della medesima materia, la disposizione in esame potrebbe essere riformulata in forma di novella alla richiamata l. n. 81/2017;

l'articolo 15, al comma 5, prevede che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi (si veda da ultimo il parere reso nella seduta dell'11 febbraio 2025 sul disegno di legge C. 2149); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

l'articolo 24, comma 2, prevede, al secondo periodo, che “sullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione”; il periodo successivo dispone che “lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere emanato”; sul punto, si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci “l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo”, come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998; in proposito, si rappresenta che l'articolo 4, comma 4, terzo periodo, e l'articolo 7, comma 2, terzo periodo, dopo aver previsto che sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato, dispongono, diversamente dall'articolo in esame, che i medesimi schemi sono “*quindi*” trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, così chiarendo che il testo trasmesso dal Governo alle Camere abbia effettivamente completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo e risulti corredato dal parere del Consiglio di Stato;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire all'articolo 15, comma 5, le parole: “dell'ultimo dei” con le seguenti: “di ciascuno dei”;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 4, comma 3, lettera e), alla luce del paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente

della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere oggetti di delega, da un lato, e principi e criteri direttivi, dall'altro;

-
- dell'articolo 7, comma 1, lettera a), e dell'articolo 24, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di riordino e semplificazione normativa;
-
- dell'articolo 15, comma 1, lettera d), recando il principio e il criterio direttivo ivi previsto un contenuto in parte identico e corrispondente a quello del successivo articolo 16;
-

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

- l'articolo 4, comma 4, ultimo periodo, l'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, e l'articolo 24, comma 2, ultimo periodo, prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;
-
- l'articolo 10, comma 1, lettera b), numero 1, chiarendo se la fattispecie introdotta trovi applicazione anche per i trattamenti di integrazione salariale corrisposta dai fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 26 e seguenti del d.lgs. n. 148/2015;
-
- l'articolo 10, comma 2, riformulando la disposizione alla luce della probabile intervenuta abrogazione della disposizione novellata;
-
- l'articolo 11, comma 1, lettera a), riferendo la novella alla l. n. 81/2017, anziché al d.lgs. n. 81/2008;
-
- l'articolo 24, comma 2, secondo periodo, al fine di assicurare l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998.”
-
-

Ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 5, del Regolamento la deputata Bisa esprime la propria opinione dissenziente in ordine alla presenza nel parere della condizione riferita all'articolo 15, comma 5.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

2 dicembre 2025

Al Presidente della
IV Commissione
S E D E

OGGETTO: Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare (C. 2429 Governo, approvato dal Senato).

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2429 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, agli articoli 2 e 3, di disposizioni recanti deleghe legislative;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni principi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano in particolare la lettera f), in tema di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle crocerossine, la lettera g), relativa alla costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, la lettera n), concernente la revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, e la lettera o), in tema di revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio;

L'articolo 3, in materia di delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare, nel recare, al comma 1, i relativi criteri e principi direttivi, fa riferimento, alla lettera a), alla ricognizione delle disposizioni vigenti in materia militare non ricomprese nel relativo Codice, e alla lettera b), al coordinamento, alla coerenza terminologica, giuridica, logica e sistematica del Codice dell'ordinamento militare per adeguare, aggiornare e semplificarne il linguaggio normativo; al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2020 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012); peraltro, con specifico riguardo alla lettera b), si ricorda che la già citata sentenza n. 61 del 2020, con riferimento ad un'analogia espressione utilizzata in un principio di delega (articolo 16, comma 2, lettera b) della legge n. 124 del 2015 di riforma delle pubbliche amministrazioni) ha rilevato che si tratta di un principio che lascia "al legislatore delegato ridottissimi margini innovativi";

il medesimo articolo 3, comma 1, prevede, alla lettera c), quale principio e criterio direttivo, "effettuare la ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90"; si fa presente che il richiamato articolo 17, comma 2, disciplina i regolamenti di delegificazione, strumento attraverso cui è possibile dettare norme in materie non coperte da riserva assoluta di legge, sostituendo alla disciplina primaria vigente una disciplina di rango regolamentare, purché la legge che autorizzi l'esercizio della potestà regolamentare abbia previamente determinato le norme generali regolatrici della materia e abbia disposto l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari; poiché, nel provvedimento in esame, la previsione del ricorso allo strumento del regolamento di delegificazione si inserisce formalmente quale autonomo principio e criterio direttivo di delega legislativa, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di prevedere un'autonoma disposizione, distinta dai criteri e principi direttivi di delega, di autorizzazione alla delegificazione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, comma 2, terzo periodo, e l'articolo 3, comma 4, terzo periodo, prevedono che qualora il termine di sessanta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il medesimo articolo 3, comma 4, inoltre, al quinto periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale “secondo” parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi al “primo” parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle Commissioni permanenti) sia espresso sulle “osservazioni del Governo”; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni (da ultimo, si veda il parere espresso nella seduta del 19 novembre 2025 sull'AC. 2654), l'esigenza che, nella procedura del “doppio parere parlamentare”, le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo; il successivo comma 5, infine, prevede che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, riferendosi genericamente all'insieme dei decreti legislativi, non individua in modo esplicito e inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 5, risulterebbe preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive adottati scada due anni dopo l'entrata in vigore di ciascun decreto; d'altra parte, tale soluzione potrebbe anche ricavarsi implicitamente all'esito di un'interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in esame;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2025, in sostituzione di quelle precedentemente pubblicate;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il quinto periodo del comma 4 dell'articolo 3 con il seguente: «I pareri definitivi della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione»;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 2, comma 1, lettere f), g), n) e o), alla luce del paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera;
-
- dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di deleghe di riordino normativo e semplificazione;
-
- dell'articolo 3, comma 1, lettera c), prendendo in considerazione l'ipotesi di un'autonoma disposizione, distinta dai criteri e direttivi principi di delega, di autorizzazione alla delegificazione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

- l'articolo 2, comma 2, terzo periodo, e l'articolo 3, comma 4, terzo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;
 -
- l'articolo 3, comma 5, facendo riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati così da individuare in modo espresso e inequivoco il termine per l'adozione dei decreti integrativi e correttivi.”
 -
 -

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

31

10 dicembre 2025

Al Presidente della
II Commissione
S E D E

OGGETTO: Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense (C. 2629 Governo).

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2629 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni principi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano, in particolare, il capoverso n. 6) della lettera a), in tema di ripristino dell'istituto del giuramento dell'avvocato, il capoverso n. 5) della lettera g), in materia di obbligo di rimborso delle spese anticipate, il capoverso n. 5) della lettera h), in tema di elementi negoziali essenziali da indicare nel contratto assicurativo, dei capoversi, alla lettera o), nn. 3), che rinvia ad un regolamento del Ministro della giustizia la previsione delle modalità telematiche di tenuta e di aggiornamenti degli albi, degli elenchi e dei registri, e 9), relativo all'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

il medesimo articolo 2, comma 1, lettera g), in tema di compenso dell'avvocato, al capoverso n. 4), prevede, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, la valutazione della possibilità di estendere la disciplina che sancisce l'efficacia

di titolo esecutivo al parere di congruità, disciplina recata dalla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (art. 7 l. n. 49/2023), alle ipotesi, nei limiti della compatibilità, di rilascio da parte dell'ordine degli avvocati di un parere di congruità sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato; la formulazione impiegata ("valutare la possibilità di") appare pertanto prefigurare, in sede di attuazione della delega, una scelta tra diverse opzioni, rimessa alla discrezionalità del Governo, libero di tenere conto di tale criterio ovvero di adottare altre misure; la formulazione della disposizione potrebbe dunque essere approfondita al fine di meglio precisarne la portata normativa;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 1, comma 3, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di trenta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); inoltre, il medesimo articolo, al comma 4, prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega (ovvero dalla scadenza del termine di delega di sei mesi di cui al comma 1) possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi riferiti al complesso dei decreti legislativi da adottare, non potendosi determinare in anticipo quale decreto legislativo sarà effettivamente l'ultimo né escludersi l'adozione di ulteriori, così da determinare uno spostamento in avanti del termine; (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 25 novembre 2025 sul disegno di legge C. 2673); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, dodici mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire, all'articolo 1, comma 4, le parole: «dell'ultimo dei» con le seguenti «di ciascuno dei»;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso n. 6), lettera g), capoverso n. 5), lettera h), capoverso n. 5), e lettera o), capoversi nn. 3) e 9), alla luce del paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera;
-
- dell'articolo 2, comma 1, lettera g), capoverso n. 4), precisandone il perimetro di operatività;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 3, terzo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.”

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 5, del Regolamento i deputati Baldelli e Bisa esprimono la propria opinione dissenziente in ordine alla presenza nel parere di una condizione, anziché di una osservazione, con riferimento al profilo problematico rilevato sull'articolo 1, comma 4.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

10 dicembre 2025

Al Presidente della
I Commissione
S E D E

OGGETTO: Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale (C. 1716 Governo).

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1716 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni principi di delega di cui all'articolo 3, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano, in particolare, le lettere c), in tema di esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e dei compiti di polizia stradale, g), in materia assicurativa e infortunistica, e l), in tema di disciplina relativa all'addestramento, all'uso e al porto delle armi;

considerata la delicatezza della materia penale – ambito che potrebbe risultare coinvolto dal principio di delega in esame, che fa riferimento ad operazioni di polizia giudiziaria – la formulazione dell'articolo 4, comma 1, relativo ai principi e criteri direttivi per la revisione dei regolamenti del servizio di polizia locale, potrebbe essere approfondita al fine di meglio specificare l'ambito di operatività della lettera b), capoverso n. 1), in tema di casi in cui possono essere effettuate, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, operazioni di polizia giudiziaria

in caso di flagranza di un reato commesso nel territorio dell'ente di appartenenza o degli enti locali associati;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 1, comma 2, prevede, all'ultimo periodo, che qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); inoltre, il medesimo articolo, al comma 3, prevede che il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti integrativi e correttivi riferiti al complesso dei decreti legislativi da adottare, non potendosi determinare in anticipo quale decreto legislativo sarà effettivamente l'ultimo né escludersi l'adozione di ulteriori, così da determinare uno spostamento in avanti del termine; (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 25 novembre 2025 sul disegno di legge C. 2673); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, dodici mesi dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

L'articolo 3, recante ulteriori principi e criteri direttivi aventi ad oggetto specifici profili di disciplina relativamente al riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale, al comma 1, lettera d), fa riferimento alla disciplina delle funzioni del comandante del corpo di polizia locale e dei requisiti di accesso alla relativa qualifica, prevedendo, in particolare, al capoverso n. 1), che il capo della polizia locale sia scelto all'esito di una procedura selettiva che deve verificare comprovate professionalità ed esperienza, nonché il possesso dei titoli professionali richiesti per l'accesso alla carriera dirigenziale pubblica; in

proposito, si ricorda che per l'accesso alla dirigenza (di prima e di seconda fascia) delle amministrazioni centrali, i titoli professionali sono richiesti solo per alcune tipologie di accesso e sono omogenei a livello nazionale; per gli Enti territoriali e le Regioni, invece, sussistono alcuni margini di autonomia previsti per i rispettivi ordinamenti e si tratta conseguentemente di requisiti che possono variare a livello territoriale; ne segue che, alla luce del richiamato quadro normativo, la disposizione potrebbe essere approfondita precisando i titoli professionali cui intende farsi implicito riferimento;

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e reca la dichiarazione di esclusione dall'AIR;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 3, comma 1, lettere c), g) e l), alla luce del paragrafo 2, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera;
-
- dell'articolo 4, comma 1, lettera b), capoverso n. 1), tracciandone con maggiore precisione l'ambito di operatività;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

- l'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;
-
- l'articolo 1, comma 3, facendo riferimento all'entrata in vigore di ciascuno, anziché all'ultimo, dei decreti legislativi adottati, così da individuare in modo inequivoco il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive;

-
- l'articolo 3, comma 1, lettera d), capoverso n. 1), precisando i titoli professionali cui la disposizione fa implicito riferimento".

▪

▪

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

33

10 dicembre 2025

Al Presidente della
VII Commissione
S E D E

Al Presidente della
XII Commissione
S E D E

OGGETTO: Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali (C. 1311 Bonetti ed altri).

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1311, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, comma 2, nel disciplinare, al primo periodo, l'*iter* per l'approvazione degli schemi dei decreti legislativi, non individua il Ministro su proposta del quale i relativi schemi possono essere adottati;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, individuando il Ministro su proposta del quale gli schemi di decreti legislativi possono essere adottati.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

16 dicembre 2025

All'Assemblea

S E D E

OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (C. 2736 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 21 articoli per un totale di 69 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 24 articoli per un totale di 75 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due distinte finalità: 1) assicurare la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza dichiarato con le precedenti delibere del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023; 2) rafforzare l'azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 75 commi 13 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 2 DPCM, di 10 decreti ministeriali e di 1 provvedimento di altra natura; in 10 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 5, comma 1, lettera 0a), demanda ad un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro per l'Agenzia per cybersicurezza nazionale, con riferimento alle competenze attribuite alla stessa Agenzia in materia di sicurezza nazionale nell'ambito cibernetico; poiché tale disposizione prevede che il regolamento possa essere emanato anche in deroga alla disciplina generale relativa ai regolamenti governativi e ministeriali, di cui all'articolo 17 l. n. 400/1988, la formulazione potrebbe essere approfondita specificando l'effettiva portata della deroga;

l'articolo 6, al comma 1, prevede che, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, "avvalendosi dell'INAIL", siano individuati i

criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; la formulazione della disposizione potrebbe pertanto essere approfondita meglio specificando il ruolo dell'INAIL nell'ambito del procedimento di conclusione del richiamato accordo; analogamente, anche la formulazione del comma 2 del medesimo articolo potrebbe essere approfondita chiarendo il significato del generico riferimento alle "risorse" in possesso dei soggetti che erogano la formazione ai fini della definizione dei criteri e dei requisiti previsti nell'accordo di cui al comma 1;

l'articolo 17, comma 1, lettera d), capoverso n. 1), comma e-*quater*, include fra le misure di sorveglianza sanitaria lo svolgimento di una visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di un ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope; la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita meglio precisando le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita, anche con particolare riguardo al "ragionevole motivo" che ne darebbe luogo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 5, comma 1, lettera e), capoverso comma 4-bis, pone il termine del 31 dicembre 2026 per la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria e introduce la previsione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'ipotesi di mancata conclusione dell'accordo; sul punto, si rileva che la previsione in esame appare discostarsi dalla disciplina generale recata dall'articolo 3 del d.lgs. n. 281/1997, secondo cui, per le ipotesi di mancata conclusione di un diverso tipo di atto (ossia di un'intesa) nella suddetta sede, è prevista una deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri, e non di singoli Ministri;

l'articolo 8, al comma 3, prevede che l'erogazione degli importi annuali delle borse di studio disciplinate dai commi precedenti è modulata sulla base dei limiti di età indicati dall'articolo 85, comma 1, numero 2) del D.P.R. n. 1124/1965 per il riconoscimento della rendita ivi prevista ai figli della vittima di infortunio sul lavoro; in proposito, atteso che la richiamata disposizione si riferisce a differenti fasce d'età in relazione all'erogazione della rendita a superstiti, appare utile

realizzare un miglior coordinamento normativo con l'articolo 85, comma 1, numero 2) del D.P.R. n. 1124/1965;

l'articolo 20 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025 dello stato d'emergenza, originariamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 3 novembre 2023, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, e a partire dal 29 ottobre 2023, nel territorio delle province di Massa-Carrara e di Lucca; premesso che tale stato di emergenza è stato già prorogato per dodici mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024, si rappresenta che si tratta di una norma che deroga, peraltro in modo solo implicito, a quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 3, del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); tali disposizioni stabiliscono infatti che lo stato d'emergenza possa essere dichiarato unicamente con delibera del Consiglio dei ministri per una durata massima di dodici mesi, prorogabile per non più di dodici mesi; il ricorso alla proroga ex lege consente evidentemente di superare i limiti massimi di durata dello stato d'emergenza consentiti dal codice; tale modo di procedere potrebbe in astratto determinare una durata anche indeterminata dello stato d'emergenza, circostanza da valutare alla luce dei significativi poteri di derogare alla normativa vigente – con i soli limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea – attribuiti, in presenza dello stato d'emergenza, alle ordinanze di protezione civile (si veda, da ultimo, la raccomandazione espressa dal Comitato nel parere reso nella seduta del 1° agosto 2024 sull'AC 1997);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 5, comma 1, lettera 0a), specificando l'effettiva portata della deroga all'articolo 17 l. n. 400/1988;
- dell'articolo 6, commi 1, specificando il ruolo dell'INAIL nell'ambito del procedimento di conclusione dell'accordo previsto dal medesimo comma, e 2, chiarendo il significato del generico riferimento alle "risorse" in possesso dei soggetti che erogano la formazione ai fini della definizione dei criteri e dei requisiti previsti nel richiamato accordo;

- dell'articolo 17, comma 1, lettera d), capoverso n. 1), comma e-*quater*, meglio precisando le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento della visita medica introdotta dalla disposizione, anche con particolare riguardo al “ragionevole motivo” che ne darebbe luogo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

- l'articolo 5, comma 1, lettera e), capoverso comma 4-bis, alla luce della disciplina generale recata dall'articolo 3 del d.lgs. n. 281/1997 in caso di mancata conclusione di un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'articolo 8, comma 3, realizzando un miglior coordinamento normativo con l'articolo 85, comma 1, numero 2) del D.P.R. n. 1124/1965;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Legislatore ad avviare una riflessione, per i motivi esposti in premessa, sulla prassi di prorogare ex lege la vigenza di stati d'emergenza di rilievo nazionale in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018).”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

13 gennaio 2026

All'Assemblea

S E D E

OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili (C. 2758 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2758 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 3 articoli per un totale di 6 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 4 articoli per un totale di 9 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due distinte finalità: 1) prevedere misure urgenti in materia di investimenti e per garantire il regolare svolgimento delle attività economiche; 2) prevedere misure urgenti per l'individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla “materia finanziaria” quale finalità e *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari” e “perché la «materia finanziaria» risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria”; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla prima finalità sopra indicata, nella parte in cui fa riferimento allo scopo di garantire “il regolare svolgimento di attività economiche”;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 6 commi 5 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto ministeriale e di 4 provvedimenti di altra natura (fra cui figurano anche leggi regionali e delle province autonome); in 1 caso è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, comma 1, lett. h), capoverso Art. 11-bis, comma 2, dispone che resta comunque consentita l'installazione di impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione "adeguatamente elevata da terra", espressione che appare suscettibile di ulteriore specificazione, anche con riferimento al coordinamento con il D.M. 436/2023, che ha dettato le specifiche regole operative concernenti le disposizioni per l'incentivazione della realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale; del pari, anche la formulazione del successivo comma 3 del medesimo Art. 11-bis potrebbe essere ulteriormente approfondita, nella parte in cui prevede che ciascuna regione e provincia autonoma, nell'individuare – con legge – aree idonee all'installazione di ulteriori impianti da fonti rinnovabili, garantisca "l'opportuno coinvolgimento" degli enti locali; analogamente, infine, potrebbe essere approfondita anche la formulazione dell'articolo 2, comma 1-bis, nella parte in cui fa riferimento a progetti che coinvolgano aree di "elevato valore agricolo", espressione, quest'ultima, che potrebbe essere meglio precisata;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 3, lett. b), capoverso comma 16, prevede, all'ultimo periodo, che nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario; in proposito, tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2027, il menzionato articolo 14 sarà sostituito dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 175 del 2024, recante il testo unico della giustizia tributaria, la disposizione potrebbe essere approfondita facendo riferimento anche a tale disposizione;

l'articolo 2, comma 1-bis, prevede che nei casi di progetti che coinvolgano aree di elevato valore agricolo, le regioni o province autonome possono ricorrere al rimedio dell'opposizione in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge n. 241/1990; tale disposizione prevede infatti che l'efficacia della determinazione motivata di conclusione di una conferenza di servizi decisoria, tenuta con modalità simultanea, è automaticamente sospesa nel caso in cui siano stati espressi dissensi qualificati da parte di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità); tali amministrazioni, infatti, ai sensi del richiamato articolo 14-quinquies, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della determinazione conclusiva, possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri; superato il menzionato termine di 10 giorni senza che sia stata proposta opposizione, la determinazione acquista definitivamente efficacia; ciò premesso, la disposizione

in esame potrebbe essere approfondita indicando il termine a decorrere dal quale le regioni o le province autonome possono, entro i successivi 10 giorni, ricorrere al rimedio dell'opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri; nella disciplina di cui al richiamato articolo 14-quinquies. infatti, si fa riferimento alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi quale termine di riferimento *a quo*, che tuttavia appare di dubbia riferibilità alla fattispecie regolata;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 2, comma 1, lett. h), capoverso Art. 11-bis, comma 2, precisando il significato dell'espressione "adeguatamente elevata da terra";
-
- dell'articolo 2, comma 1, lett. h), capoverso Art. 11-bis, comma 3, precisando il significato dell'espressione "opportuno coinvolgimento" degli enti locali;
- dell'articolo 2, comma 1-bis, precisando il significato dell'espressione "di elevato valore agricolo";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

- l'articolo 1, comma 3, lett. b), capoverso comma 16, ultimo periodo, facendo riferimento anche all'articolo 58 del decreto legislativo n. 175 del 2024, recante il testo unico della giustizia tributaria;
- l'articolo 2, comma 1-bis, indicando il termine a decorrere dal quale le regioni o le province autonome possono ricorrere al rimedio dell'opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri."

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

13 GENNAIO 2026

Al Presidente della
IX Commissione

S E D E

OGGETTO: "Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177" (C. 2713 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2713 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 1, comma 1, lettera d), inserisce, nell'articolo 35 della legge n. 177/2024, in tema di delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, il comma 4-bis, in virtù del quale il Governo è autorizzato ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la disciplina di riordino e aggiornamento "degli atti normativi vigenti" in materia; sul punto, la relazione illustrativa, diversamente dal testo del disegno di legge in esame, specifica che la normativa vigente cui la norma fa implicito riferimento nel determinare il contenuto degli allegati è interamente recata in regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l. n. 400/1988; pertanto, al fine di meglio precisare l'oggetto della delega e l'esatto contenuto degli allegati, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita specificando, in modo del tutto analogo, che la normativa vigente cui la disposizione fa riferimento è interamente contenuta in regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l. n. 400/1988;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

la finalità perseguita con il presente intervento normativo è duplice: per un verso, prorogare a diciotto mesi il termine, originariamente fissato a dodici mesi, per l'esercizio della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177/2024 (la cui scadenza è prevista al 14 dicembre 2025), in tema di revisione e riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale; per un altro, precisare che il decreto legislativo attuativo della delega è volto all'integrale riscrittura del codice della strada, con conseguente adozione di un nuovo codice, non esaurendosi quindi nella revisione e nel riordino del codice vigente, come originariamente previsto dalla normativa novellata; con riferimento a quest'ultima finalità, il menzionato nuovo codice, come precisato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa, dovrà contenere sia la disciplina di rango primario sia quella di natura tecnica, allo stato prioritariamente inserita nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; sul punto, infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso comma 4, autorizza il Governo ad adottare in appositi allegati ai decreti legislativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 del novellato articolo 35, la disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, nonché la disciplina di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada; analogamente, la successiva lettera d), capoverso comma 4-bis, autorizza il Governo ad adottare, in appositi allegati ai decreti legislativi e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, la disciplina di riordino e aggiornamento degli atti normativi vigenti; la successiva lettera f), infine, sostituendo il comma 6 al novellato articolo 35, dispone che gli allegati richiamati alle lettere precedenti possono essere abrogati e sostituiti con regolamenti adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, (ossia con regolamenti governativi) e dell'articolo 17, comma 3, (ossia con decreti ministeriali) della l. n. 400/1988; la relazione illustrativa dichiara che il procedimento così delineato è stato "mutuato da quello che ha interessato il codice dei contratti pubblici" e che esso "consentirà di elaborare un codice della strada esaustivo, recante la disciplina tecnica che, in prima istanza, entra come normativa primaria e che, in sede di prima modifica, potrà essere derubricata a fonte regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 1 o 3, della legge n. 400 del 1988"; l'articolo 226-bis del codice dei contratti pubblici, cui la norma in esame fa implicito riferimento, ha infatti previsto, analogamente alla disciplina in esame, che con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della l. n. 400/1988, possano essere abrogati e sostituiti una serie di allegati, aventi rango primario; tuttavia, tale articolo, al comma 4, ha specificato che gli allegati così sostituiti, siano abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti regolamentari, che si considerano integralmente sostitutivi, anche in qualità di

allegato al codice, in sostanziale continuità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, l. n. 400/1988 in tema di regolamenti di delegificazione (per cui, tuttavia, si rende altresì necessaria la previsione delle norme regolatrici della materia); l'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso comma 6, invece, prevede che gli allegati, aventi rango primario, “possono essere abrogati e sostituiti con regolamenti”, ossia ad opera di atti aventi valore secondario; sul punto appare utile ricordare la recente sentenza 192 del 2024, con cui la Corte costituzionale, seppur avendo riguardo alla figura di DPCM dal contenuto sostanzialmente normativo, ha censurato la previsione con cui si demandava ad un atto sub-legislativo diverso da un regolamento di delegificazione la possibilità di modificare atti primari normativi, in quanto integrante un meccanismo “intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti”; la disposizione in esame potrebbe perciò essere approfondita precisando che gli allegati sostituiti attraverso l’emanazione dei richiamati regolamenti sono – per legge – abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore di questi ultimi, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice; peraltro, si segnala che il novellato articolo 35, al comma 3, lettera e), continua a fare riferimento alle “materie delegificate” che, invece, come chiarito, attraverso la novella in esame vengono meno; ai fini di un migliore coordinamento normativo, pertanto, la disposizione potrebbe essere approfondita abrogando espressamente il riferimento alle materie delegificate previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera e), l. 177/2024;

il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e reca la dichiarazione di esclusione dall'AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso comma 6, con il seguente: “Gli allegati di cui ai commi 4 e 4-bis possono essere abrogati e sostituiti con regolamenti adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, e dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli allegati sostituiti ai sensi del presente comma sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, che li sostituiscono integralmente, anche in qualità di allegato al codice”;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, specificando che la normativa vigente cui la disposizione, in base alla relazione illustrativa, fa implicito riferimento è interamente contenuta in regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l. n. 400/1988;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, abrogando espressamente il riferimento alle materie delegificate previsto dall'articolo 35, comma 3, lettera e), l. 177/2024.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

14 gennaio 2026

Al Presidente della
X Commissione

S E D E

OGGETTO: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA (C. 2761 Governo, approvato dal Senato)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2761 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli per un totale di 10 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 6 articoli per un totale di 14 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 3 correlate finalità: 1) provvedere in merito al finanziamento concesso alla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria; 2) garantire il pieno utilizzo delle somme del fondo destinato al riconoscimento di un indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA; 3) provvedere in merito al riconoscimento delle erogazioni in favore delle imprese energivore se ammesse all'amministrazione straordinaria e alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 novembre 2025, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a 11 giorni di distanza, il 1° dicembre 2025; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 400/1988; con riferimento a tale requisito, si segnala che dei 14 commi, 2 richiedono l'adozione di decreti ministeriali; in un caso è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 4 reca uno stanziamento in favore della società Acciaierie d'Italia S.p.A., società, attualmente in amministrazione straordinaria, titolare di impianti dell'ex gruppo Ilva; il comma 3 precisa che gli importi relativi allo stanziamento in oggetto sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. mediante un decreto ministeriale di autorizzazione all'INPS al trasferimento dei medesimi importi alla società; la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita specificando qual è il Ministro competente per l'emanazione del menzionato decreto;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 3, specificando qual è il Ministro competente per l'emanazione del decreto di accreditamento degli importi previsti dai commi precedenti."

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

38

20 gennaio 2026

Al Presidente della
I Commissione

S E D E

OGGETTO: Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026 (C. 2751 Governo).

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. C. 2751 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 6 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, allo scopo generale di disciplinare lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026, scopo che il preambolo articola in 3 più specifiche finalità: 1) favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2026; 2) consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto e di scrutinio; 3) adeguare i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare”.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

39

20 gennaio 2026

Al Presidente della
I Commissione

Al Presidente della
V Commissione

S E D E

OGGETTO: Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 2753 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2753 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 17 articoli, per un totale di 86 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale"; a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del provvedimento aggiunge la finalità, peraltro di ampia portata, di “adottare misure essenziali per l’efficienza e l’efficacia delle pubbliche amministrazioni”; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha raccomandato di "avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza nel medesimo provvedimento di urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità" (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 21 novembre 2023, sul decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali); ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di

approfondire la riconducibilità alle finalità descritte dell'articolo 15, comma 1, che sottrae all'obbligo di pubblicazione la localizzazione geografica dei siti sperimentali collegati all'emissione nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 86 commi, 4 richiedono l'adozione di provvedimenti di diversa natura;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

l'articolo 1, comma 15, prevede, al secondo periodo, che alle proroghe dei contratti indicati al periodo precedente non sono applicabili "le sanzioni previste dalla normativa vigente", espressione di ampia formulazione che potrebbe essere meglio approfondita individuando le specifiche norme cui la disposizione fa implicito riferimento, in linea con la lettera c) del paragrafo 2 della Circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

sette disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni; si richiamano, in particolare, l'articolo 1, comma 16 (in tema di durata dello stato di emergenza dichiarato per l'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e per il raccordo autostradale Villesse – Gorizia), l'articolo 4, commi 11 (in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti) e 12 (in tema di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali), l'articolo 6, comma 2 (riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici), l'articolo 9, comma 1, lett. a) (in materia di collocamento nell'ausiliaria del personale militare), l'articolo 12, comma 2 (in materia di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia), e l'articolo 13, comma 3 (relativo all'incarico del Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto);

l'articolo 3, al comma 1, reca una modifica testuale al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, atto di natura non legislativa con cui sono stati recepiti l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento

militare relativi ad alcune annualità, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi; la disposizione andrebbe quindi riformulata nel senso di autorizzare la modifica della norma sulla quale si interviene;

L'articolo 12, comma 3, disponendo la proroga della validità della graduatoria di un concorso pubblico per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia, reca un contenuto di carattere sostanzialmente provvedimentale; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha rilevato che la scelta di conferire veste legislativa ad un atto di natura amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza; la Corte ha anche osservato che “se la materia, per la stessa conformazione che il legislatore le ha dato, si presenta con caratteristiche tali da enfatizzare il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo, ciò deve essere tenuto in conto nel vagliare sotto il profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”;

L'articolo 15 prevede, al comma 1, che, al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi connessi ad atti vandalici, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante tecniche di editing genomico – in particolare mutagenesi sito-diretta o cisgenesi – per finalità di ricerca scientifica, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del d.l. n. 39/2023, non sia soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati; al riguardo, si ricorda che già il comma 799 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2026 (l. n. 199/2025) è intervenuto sul citato articolo 9-bis del d.l. n. 39/2023, introducendo una parziale riduzione dei medesimi obblighi di trasparenza; in particolare, tale modifica ha chiarito che l'ubicazione e la dimensione del sito di emissione costituiscono informazioni riservate, detenute dall'Autorità nazionale competente e dagli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione; considerato dunque che la disposizione in esame presenta un ambito di applicazione in parte sovrapponibile a quello dell'articolo 9-bis, comma 1, del d.l. n. 39/2023, come modificato dalla legge di bilancio per il 2026, la disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di assicurare un più efficace coordinamento normativo;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

- provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento le ragioni specifiche alla base delle sette disposizioni di proroga, il cui termine originario è decorso da più di cinque anni, richiamate in premessa;
 -
- provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 3, comma 1, nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma non legislativa sulla quale si interviene, evitando la modifica diretta e frammentaria;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 15, alla luce della lettera c) del paragrafo 2 della Circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire:

- l'articolo 12, comma 3, con riferimento all'attribuzione della veste legislativa ad un atto di natura amministrativa;
 -
- l'articolo 15, comma 1, assicurando un più efficace coordinamento normativo con l'articolo 9-bis, comma 1, del d.l. n. 39/2023, come modificato dalla legge di bilancio per il 2026;

il Comitato raccomanda infine:

provveda il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

20 gennaio 2026

Al Presidente della
III Commissione

Al Presidente della
IV Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti *freelance*” (C. 2754 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. C. 2754 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 7 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 3 connesse finalità: 1) prorogare, fino al 31 dicembre 2026, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti civili, sanitari e militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina; 2) prevedere il rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione speciale in possesso di cittadini ucraini; 3) garantire una idonea formazione sulla sicurezza ed una adeguata copertura assicurativa per i giornalisti che operano in zone di conflitto;

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esclusione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse in data 9 gennaio 2026;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare”.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

3 marzo 2026

Al Presidente della
V Commissione

S E D E

OGGETTO: “Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.” (C 2807 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2807 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 32 articoli per un totale di 182 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due finalità: 1) garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso il “rafforzamento della capacità amministrativa” delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori degli interventi; 2) favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno nonché assicurare un impiego efficace ed efficiente delle risorse della politica di coesione; il provvedimento appare quindi qualificabile come "provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo";-ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte, dell'articolo 21, commi da 5 a 8 (in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali), dell'articolo 29 (in tema di Commissione di vigilanza sui fondi pensione e di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari del Servizio sanitario nazionale) e dell'articolo 30, comma 11 (in materia di Fondo per le vittime dell'amianto);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 182 commi, 25 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 3 DPCM, 14 decreti ministeriali e 8 provvedimenti di altra natura; in 3 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 29 gennaio 2026, è stato pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" a ventuno giorni di distanza, il 19 febbraio 2026; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 2, comma 7, dispone la proroga fino al 31 dicembre 2029 della struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, composta da una unità di coordinamento e da due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi; per l'attuazione di tale disposizione, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del MASE, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale e non generale; considerato che la relazione tecnica precisa che tale stanziamento è destinato a coprire i soli "rimanenti oneri" non assorbiti dall'indisponibilità dei tre posti dirigenziali di livello non generale, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita allineandone il contenuto con quanto previsto dalla relazione tecnica, così da esplicitare con maggiore certezza il rapporto tra la riduzione di dotazione organica e l'autorizzazione di spesa;

l'articolo 17, comma 6, alla lettera b), capoverso n. 2), e alla lettera c), capoverso n. 2), nel disciplinare i limiti alla durata complessiva degli incarichi conferiti ai magistrati, prevede che, ai fini del computo del termine massimo, non sia conteggiato il periodo relativo agli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri "e gli organi di governo autonomo", espressione dal significato non univoco che appare suscettibile di essere approfondita, così da precisarne l'esatto perimetro di operatività (chiarendo, ad esempio, se essa possa intendersi riferita agli organi di autogoverno della magistratura, alle autorità amministrative indipendenti ovvero agli organi di governo degli enti territoriali);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 6, al comma 4, interviene sulla disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica di cui al Capo III del d.P.R. n. 1199 del 1971, prevedendo che la decisione sia adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in conformità al parere reso dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato, in luogo del decreto del Capo dello Stato; la disposizione, nel rimuovere il coinvolgimento della Presidenza della Repubblica nel procedimento, appare tuttavia suscettibile di ulteriore approfondimento, valutando l'introduzione di una disciplina transitoria che definisca il regime applicabile ai ricorsi straordinari già presentati e ancora pendenti dinanzi alla Presidenza della Repubblica alla data di entrata in vigore della novella, ma non ancora conclusi;

l'articolo 7, recante modifiche alla disciplina relativa all'attuazione della riforma della disabilità, al comma 3, lettera b), capoverso n. 2), interviene sul comma 1 dell'articolo 15 del d.lgs. n. 62 del 2024, relativo al procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, e dispone l'abrogazione dei successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, relativi invece al caricamento del certificato attestante la disabilità sul fascicolo sanitario elettronico; poiché il menzionato decreto legislativo n. 62 del 2024, agli articoli 10 e 23, richiama espressamente i commi 2 e 3 del successivo articolo 15 – abrogati dal provvedimento in esame – la disposizione potrebbe essere approfondita al fine di assicurare un migliore coordinamento normativo;

l'articolo 10, al comma 2, contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), recante la disciplina dell'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi; in proposito, la disposizione in esame precisa che "il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione"; sul punto, si ricorda, in materia di norme di interpretazione autentica, la sentenza n. 73 del 2017 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni "che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore"; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata";

l'articolo 29, ai commi da 3 a 11, introduce una funzione di regolamentazione e di vigilanza da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sui fondi sanitari e socio-sanitari integrativi, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento; in base alla lettera a) del comma 4 dell'articolo in esame, tale vigilanza si estende anche alle forme integrative per le quali l'articolo 9, comma 9, del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede l'obbligatoria iscrizione all'Anagrafe dei fondi sanitari istituita presso il Ministero della salute; considerato, inoltre, che il successivo comma 5 dell'articolo in esame prevede che, ai fini dell'esercizio della vigilanza, la COVIP tenga un albo dei fondi sanitari e socio-sanitari, disciplinandone modalità di iscrizione, permanenza e cancellazione, la disposizione potrebbe essere approfondita al fine di chiarire il rapporto tra il nuovo albo COVIP e l'iscrizione all'Anagrafe ministeriale;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 2, comma 7, allineandone il contenuto con quanto previsto dalla relazione tecnica;
- dell'articolo 17, comma 6, lettera b), capoverso n. 2), e lettera c), capoverso n. 2), precisandone l'esatto perimetro di operatività con particolare riguardo agli "organi di governo autonomo";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

- l'articolo 6, comma 4, valutando l'introduzione di una disciplina transitoria che definisca il regime applicabile ai ricorsi straordinari già presentati e ancora pendenti dinanzi alla Presidenza della Repubblica alla data di entrata in vigore della novella, ma non ancora conclusi;
- l'articolo 7, comma 3, lettera b), capoverso n. 2), assicurando un migliore coordinamento normativo con il d.lgs. n. 62 del 2024, nella parte in cui quest'ultimo richiama espressamente i commi 2 e 3 dell'articolo 15, abrogati dal provvedimento in esame;

- l'articolo 10, comma 2, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di norme di interpretazione autentica;
- l'articolo 29, comma 4, al fine di chiarire il rapporto tra il nuovo albo COVIP e l'iscrizione all'Anagrafe ministeriale dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di avviare una riflessione per individuare modalità idonee ad evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

3 marzo 2026

Al Presidente della
X Commissione

S E D E

OGGETTO: Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico (C. 2809 Governo)

(Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento)

“Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2809 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 12 articoli per un totale di 72 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 3 finalità: 1) intervenire in favore delle famiglie e delle imprese per la riduzione del costo di acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale; 2) garantire la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie; 3) favorire la risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si segnala che dei 72 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 1 DPCM, di 2 decreti ministeriali e di 14 provvedimenti di altra natura (prevalentemente di competenza dell'ARERA); in un caso è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 4, al comma 1, interviene sulla bacheca dei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine (cd. “bacheca PPA”) realizzata dal

Gestore dei mercati energetici (GME) ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, prevedendo che siano nella stessa costituite apposite sezioni, dal lato della domanda, dedicate alla stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni; per quanto riguarda il lato dell'offerta, invece, la disposizione prevede che essa sia orientata a promuovere la contrattualizzazione di energia elettrica rinnovabile non già oggetto di contrattualizzazione nell'ambito dei meccanismi di supporto per la produzione; ad implicita integrazione del dettato normativo in esame, la relazione illustrativa precisa altresì che la bacheca in esame dovrà articolarsi in due sezioni, compiutamente disciplinate: una relativa alle negoziazioni libere, l'altra invece alle negoziazioni qualificate; la disposizione in esame potrebbe dunque essere approfondita al fine di assicurare un migliore coordinamento con il più preciso contenuto recato dalla relazione illustrativa; considerazioni di analogo tenore trovano applicazione anche per il successivo comma 2, che si limita a stabilire che le parti che soddisfano alcuni requisiti da definire in sede attuativa possono richiedere al GSE l'assunzione del ruolo di garante di ultima istanza in relazione ai contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine; al riguardo, infatti, la relazione illustrativa precisa che per beneficiare di tale garanzia "entrambe le controparti del contratto nella fase di partecipazione alle procedure devono espressamente indicare la volontà di avvalersene, sottoscrivendo in via preliminare un contratto di adesione con il GSE", elemento non richiamato nella formulazione del comma 2 e che potrebbe essere opportunamente recepito;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 4, commi 1 e 2, assicurando un miglior coordinamento con il contenuto recato dalla relazione illustrativa."

IL PRESIDENTE DEL COMITATO

3 marzo 2026

Al Presidente della
II Commissione
S E D E

OGGETTO: Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile (C. 2628 Governo).

(Parere, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del Regolamento)

"Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2628 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 2, comma 1, lettera a), prevede, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, la riorganizzazione, mediante riordino delle disposizioni vigenti, delle attività costituenti l'oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, avendo cura di indicare le attività riservate da specifiche disposizioni di legge e distinguerle da quelle che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile nell'ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d'impresa, ferme restando le competenze nei suddetti ambiti attribuite dalla normativa vigente ad altre professioni; la successiva lettera c) prevede, quale principio e criterio direttivo di delega, il riordino della disciplina in materia di incompatibilità nell'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile; tali deleghe di riordino normativo risultano coerenti con una delle finalità generali del provvedimento, espressa dall'articolo 1, comma 1: "razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente e di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori interne e sovranazionali"; in proposito, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito

che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato “un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante” (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

alcuni principi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano, in particolare, la lettera i) (in tema di cause di incompatibilità e di sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti), la lettera m) (in materia di cause di decadenza e di sospensione dalla carica di componente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti), la lettera o) (concernente le ipotesi di cancellazione dall'albo professionale) e la lettera p) (in tema di specializzazione per gli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 1, comma 3, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di trenta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

- dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di riordino e semplificazione normativa;
- dell'articolo 2, comma 1, lettere i), m), o) e p), alla luce del paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere oggetti di delega, da un lato, e principi e criteri direttivi, dall'altro;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 3, terzo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO